

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

16° anno n. C 68

21 agosto 1973

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazione scritta n. 424/71 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee	3
Interrogazione scritta n. 17/72 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee	3
Interrogazione scritta n. 432/72 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Traslochi all'interno della CEE	4
Risposta complementare all'interrogazione scritta n. 424/71 e risposta alle interrogazioni scritte nn. 17/72 e 432/72	5
Interrogazione scritta n. 473/72 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Spedizione di circolari via Paesi Bassi con timbro « Affrancatura pagata ad Amsterdam » (risposta complementare)	6
Interrogazione scritta n. 615/72 dell'on. Cousté alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Disagio tra il personale dovuto a discriminazioni in base alla nazionalità	7
Interrogazione scritta n. 625/72 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Criteri applicati nell'assunzione di nuovi funzionari delle categorie A1, A2 e A3	8
Interrogazione scritta n. 16/73 dell'on. Jahn alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Pericoli per la salute della popolazione della Comunità derivanti dal consumo di prodotti ortofrutticoli trattati con anticrittogamici tossici	9
Interrogazione scritta n. 19/73 dell'on. Cousté al Consiglio delle Comunità europee	
Oggetto: Preferenze generalizzate	10
Interrogazione scritta n. 35/73 dell'on. de Koning alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Aiuti alla costruzione di serre in Francia	10

(segue)

Interrogazione scritta n. 42/73 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Poteri degli agenti incaricati dalla Commissione di effettuare le verifiche e le indagini relative all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità ..	11
Interrogazione scritta n. 74/73 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Aiuti ai settori dello zolfo e del salgemma in Sicilia	12
Interrogazione scritta n. 78/73 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Documenti richiesti in Francia per l'importazione di prodotti della pesca	13
Interrogazione scritta n. 102/73 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Elaborazione di una politica comunitaria dello sviluppo	14
Interrogazione scritta n. 119/73 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Fornitura di burro d'intervento all'Unione Sovietica	15
Interrogazione scritta n. 133/73 dell'on. Premoli alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Discriminazione nei confronti di artisti stranieri nella Repubblica federale di Germania	15
Interrogazione scritta n. 137/73 dell'on. Schwörer al Consiglio delle Comunità europee	
Oggetto: Minaccia per l'esistenza di circa 200 stazioni di servizio lungo la frontiera svizzero-tedesca	16
Interrogazione scritta n. 145/73 di Lord O'Hagan alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: L'Ufficio stampa e informazione di Washington	17
Interrogazione scritta n. 146/73 di Lord O'Hagan alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Programma di protezione dei consumatori	18
Interrogazione scritta n. 158/73 dell'on. Brewis alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Società Hoffmann-La Roche	18
Interrogazione scritta n. 172 /73 dell'on. Martens alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Prezzi della carne alla produzione e al consumo	19
Interrogazione scritta n. 173/73 dell'on. Martens alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Prezzo del pane	20
Interrogazione scritta n. 174/73 dell'on. Martens alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Prezzo indicativo del latte e prezzo effettivamente pagato	20
Interrogazione scritta n. 175/73 dell'on. Martens alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Prezzo del latte alimentare	21
Interrogazione scritta n. 176/73 dell'on. Martens alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Prezzo della margarina	22

Interrogazione scritta n. 184/73 dell'on. Martens alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Evoluzione del mercato lattiero-caseario della Comunità	22
Interrogazione scritta n. 185/73 dell'on. Martens alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Evoluzione del mercato della carne bovina e della carne di vitello nella Comunità	23
Interrogazione scritta n. 186/73 dell'on. Martens alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Evoluzione del mercato della carne suina nella Comunità	24
 Commissione	
Statuto della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti istituita presso la Commissione delle Comunità europee	25
 Corte di giustizia	
Sentenza della Corte (prima sezione) (Rev.) del 13 marzo 1973 nella causa 37/71: Michel Jamet contro Commissione delle Comunità europee	33
Sentenza della Corte del 21 febbraio 1973 nella causa 6/72: Ditta Europemballage Corporation e Ditta Continental Can Company Inc., contro Commissione delle Comunità europee	33
Sentenza della Corte dell'8 febbraio 1973 nella causa 30/72: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana	34
Sentenza della Corte (prima sezione) del 4 aprile 1973 nella causa 31/72: Domenico Angelini contro Parlamento europeo	35
Sentenza della Corte (seconda sezione) del 15 marzo 1973 nella causa 37/72: Antonio Marcato contro Commissione delle Comunità europee	35
Sentenza della Corte (prima sezione) del 5 aprile 1973 nella causa 51/72: sig.ra Marie Noé-Dannwerth contro Parlamento europeo	36
Sentenza della Corte (seconda sezione) dell'8 febbraio 1973 nella causa 56/72: sig.ra Godelieve Goeth — Van der Schueren contro Commissione delle Comunità europee ..	36
Sentenza della Corte (prima sezione) del 17 maggio 1973 nelle cause riunite 58 e 75/72: Letizia Perinciolo contro Consiglio delle Comunità europee	37
Sentenza della Corte (seconda sezione) dell'8 maggio 1973 nella causa 60/72: sig.na Anna Maria Campogrande contro Commissione delle Comunità europee	38
Sentenza della Corte del 1° marzo 1973 nella causa 62/72 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): ditta Paul G. Bollmann, di Amburgo, contro Hauptzollamt Hamburg-Waltershof	38
Sentenza della Corte del 22 marzo 1973 nella causa 72/72 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht di Berlino): Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel contro ditta Baer-Getreide GmbH	39
Sentenza della Corte del 1° marzo 1973 nella causa 73/72 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht del Baden-Württemberg): sig. Hubert Bentzinger contro Steinbruchs Berufsgenossenschaft	39

Sentenza della Corte dell'11 aprile 1973 nella causa 76/72 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Bruxelles): Michel S. contro «Fonds national de reclassement social des handicapés»	40
Sentenza della Corte del 16 maggio 1973 nel procedimento 78/72 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Breda): compagnia d'assicurazioni «Ster- Algemeen Syndikaat» contro W. E. De Waal	40
Causa 140/73: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Parigi nella causa dinanzi ad essa pendente tra 1. la Direction régionale de la sécurité sociale de la région parisienne, 2. la Caisse régionale d'assurance maladie de Paris e la sig.ra Carmela Mancuso; chiamata in causa: la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés	41
Causa 141/73: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 28 maggio 1973, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno (Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno) nella causa dinanzi ad esso pendente fra la ditta Fritz Lohrey e la Repubblica federale di Germania	41
Causa 142/73: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 7 maggio 1973, dallo Hessisches Finanzgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra la ditta Hugo Mathes & Schurr KG i. L. e l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel	42
Causa 143/73: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo di Parigi nella causa dinanzi ad esso pendente tra la Sté des produits alimentaires et diététiques (SOPAD) e 1. il Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA), 2. il Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS)	43
Causa 144/73: Ricorso del sig. Alfred De Vleeschauwer contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 giugno 1973	43
Causa 145/73: Ricorso della sig.na Jeanne-Marie Bouyssou contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 giugno 1973	44
Causa 146/73: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 7 maggio 1973, dallo Hessisches Finanzgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra la ditta Rheinmühlen Düsseldorf e l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel	45
Causa 147/73: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 4 giugno 1973, dal Finanzgericht Berlin nella causa dinanzi ad esso pendente tra Carlheinz Lensing Kaffee-Tee-Import KG e l'Hauptzollamt Berlin-Packhof	46
Causa 148/73: Ricorso del sig. Raymond Louwage e di sua moglie Marie-Thérèse Louwage, nata Moriame, contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 29 giugno 1973	46
Causa 149/73: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 18 giugno 1973, dal Finanzgericht Hamburg nella causa dinanzi ad esso pendente tra la Ditta Otto Witt KG e l'Hauptzollamt Hamburg-Ericus	47
Causa 150/73: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal College van Beroep Voor het Bedrijfsleven nella causa dinanzi ad esso pendente tra Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hollandse Melksuikerfabriek e Hoofdprodukschap voor Akkerbouwprodukten	47
Causa 151/73: Ricorso del governo irlandese contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 16 luglio 1973	48
Cancellazione dal ruolo della causa 129/73 :.....	48

II Atti preparatori

.....

III Informazioni

Commissione

Bando di gara per la consegna di granturco in applicazione del regolamento (CEE) n. 2250/73 della Commissione, del 17 agosto 1973.....	49
--	----

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 424/71 ⁽¹⁾

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

*(24 novembre 1971)***Oggetto:** Traslochi all'interno della CEE

1. La Commissione ha preso atto della notizia « Traslochi all'interno della CEE » apparsa nel periodico olandese « Consumentengids » del novembre 1971, pag. 436 ?

2. È vero l'episodio descritto in questa notizia, cioè che una giovane coppia di coniugi che intendeva traslocare dai Paesi Bassi in Francia, è stata bloccata al confine francese a bordo di un pulmino Volkswagen, appositamente acquistato e carico di tutti i loro averi, in quanto il trasporto di mobili all'interno della CEE è riservato esclusivamente alle imprese di trasloco ?

3. In caso affermativo, è possibile intraprendere dei passi per ovviare ad una tale situazione ?

⁽¹⁾ Una prima risposta a questa interrogazione era già stata data il 25 gennaio 1972 (GU n. C 12 dell'8. 2. 1972, pag. 15).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 17/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

*(7 aprile 1972)***Oggetto :** Traslochi all'interno della CEE

1. Può comunicare la Commissione perchè, a seguito dell'interrogazione scritta n. 424/71 avente per oggetto « Traslochi all'interno della CEE » ⁽¹⁾, ha chiesto

to precisazioni alle autorità francesi e non all'interrogante oppure alla redazione del periodico olandese « Consumentengids » in cui si dava notizia di tale fatto ?

2. È disposta la Commissione a prendere atto delle seguenti informazioni assunte dall'interrogante circa il caso portato a conoscenza con l'interrogazione scritta n. 424/71 :

⁽¹⁾ GU n. C 12 dell'8. 2. 1972, pag. 15.

Esposizione dei fatti

Coppia : Bert Lubbers (28 anni), Pamela Hemelrijk (24 anni)

Indirizzo : Prinsengracht 1113, Amsterdam — C
Partenza : venerdì 24 settembre 1971 ; destinazione : Pirenei francesi, con arredamento per una seconda casa comprendente tra l'altro : frigorifero nuovo, credenza fatta dallo stesso Lubbers, apparecchio radio.

Valore totale stimato (ai fini dell'assicurazione ecc.) : 2 500 Fl in un pulmino Volkswagen comperato per l'occasione : portata : 1 000 kg.

Arresto a Wustwezel ; motivo : versamento di una cauzione di 450 Fl. Questa cauzione serve a garantire che i mobili non vengano venduti in Belgio. (Successivamente rimborso di 235 Fl. soltanto). La cauzione rappresenta in via di principio il 10 % del valore stimato.

Tentativo ad *Halluin* (frontiera franco-belga) di attraversare la frontiera come privati. Tentativo non riuscito ; devono mettersi nella fila dei veicoli adibiti a trasporto.

Transito non consentito per mancanza di un'autorizzazione di trasporto. Dopo le 17 impossibile regolarizzare la cosa. Ritornati al posto di frontiera sabato 25 settembre. Dopo ore di trattative risulta che è impossibile ottenere un'autorizzazione di trasporto, poichè la portata del pulmino supera i 500 kg. L'autorizzazione deve essere richiesta all'Aia.

Lunedì 27 settembre.

Lubbers va alla Nederlandse Internationale Vervoersorganisatie e poi — dato che non è trasportatore di professione — alla E.V.O. (Eigen Vervoerders Organisatie). Ma poichè quest'ultima non rilascia autorizzazioni a privati, gli viene consigliato di rivolgersi al Ministero dei trasporti, dei lavori pubblici e delle acque. La Camera olandese di commercio a Parigi, interpellata telefonicamente, lo rimanda alla missione commerciale francese all'Aia, che lo rimanda a sua volta all'E.V.O. . . .

Conclusione : impossibile entrare in Francia come privati con autoveicoli di portata superiore a 500 kg, se si trasportano mobili propri.

Una ditta di trasporti di Arnhem offre, a seguito delle notizie apparse sui giornali, di assumersi l'incarico. Totale delle spese 450 Fl.

I mobili vengono depositati « sous-douane » alla Gare du Nord di Parigi. Occorre pagare circa 800 FF, IVA (23 %). Sarebbe stato possibile prima chiedere la franchigia ad Amsterdam, ma Lubbers non era al corrente e il trasportatore non gli aveva fatto presente questa possibilità. (Solo nel caso di « vero trasloco » può essere accordata l'esenzione dell'IVA. Le masserizie devono in tal caso essere in uso da più di sei mesi).

Le masserizie « sous-douane » vengono trasportate a Perpignan (da un trasportatore francese) ; si esigono 1 400 FF (mancata dichiarazione del frigorifero, della credenza nuova e dell'apparecchio radio ; multa per il mancato versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni) dopo che era stato richiesto il versamento di 1 200 FF oppure l'esibizione di un titolo di esenzione dal pagamento del canone nei Paesi Bassi. In mancanza dell'esibizione di tale titolo nel termine di 10 giorni, confisca delle masserizie.

Quando Lubbers minaccia di andare dal console olandese, questa somma ad un tratto scende a 330 FF, e cioè l'IVA per il frigorifero e due stufette a gas e le spese di deposito (a tutto il 3 novembre).

3. I fatti sopra riportati coincidono con le informazioni che la Commissione ha ricevuto dalle autorità francesi ?

4. A giudizio della Commissione, le autorità francesi hanno agito secondo la lettera e lo spirito delle disposizioni vigenti ?

5. Questi fatti costituiscono per la Commissione un ulteriore stimolo ad accelerare la presentazione della sua proposta concernente la regolamentazione comunitaria dei trasporti in conto proprio in questione, affinché la Comunità divenga una nozione concreta non solo per i funzionari e i parlamentari, ma anche per il semplice cittadino ?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 432/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1972)

Oggetto : Traslochi all'interno della CEE

Può spiegare la Commissione il motivo per cui l'interrogazione scritta n. 17/72 sui traslochi all'interno della CEE ⁽¹⁾, la cui presentazione risale al 7 aprile 1972, è rimasta ancora senza risposta ?

⁽¹⁾ Vedasi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

**Risposta complementare all'interrogazione scritta n. 424/71 e risposta
alle interrogazioni scritte nn. 17/72 e 432/72**

(27 marzo 1973)

1. La Commissione ritiene che, in un caso come quello che è oggetto dell'interrogazione scritta dell'on. parlamentare, la via migliore per ottenere gli elementi d'informazione ufficiali necessari per dare una risposta sia rivolgersi alle competenti autorità degli Stati membri.

2, 3 e 4. La Commissione ringrazia l'on. parlamentare per gli elementi supplementari da lui forniti sui fatti esposti nell'interrogazione scritta n. 424/71, elementi che le hanno consentito di esaminare il caso in modo approfondito.

Le informazioni fornite dalle autorità francesi in merito alle somme che gli interessati hanno dovuto versare, concordano con i suddetti elementi. Tali somme rappresentano, da un lato, la retribuzione per i servizi resi dal vettore incaricato dell'operazione; dall'altro, il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per un certo numero di oggetti nuovi di cui è stata constatata la presenza tra il mobilio.

Per quanto riguarda la riscossione di detta imposta sugli oggetti trasportati, le autorità francesi hanno agito in conformità delle vigenti disposizioni comunitarie.

La Commissione ricorda infatti all'on. parlamentare che la duplice imposizione economica gravante sulle merci acquistate come « prodotti finiti » in uno Stato membro e importate poi in un altro Stato membro, è inevitabile finché non sarà stato raggiunto l'obiettivo della soppressione delle imposizioni all'importazione e delle detassazioni all'esportazione, come previsto all'articolo 4 della prima direttiva 67/227/CEE dell'11 aprile 1967 relativa all'imposta sul valore aggiunto.

Attualmente questa duplice imposizione è attenuata dal sistema delle franchigie fiscali per merci trasportate nei bagagli personali dei viaggiatori, sistema stabilito dalla direttiva 69/169/CEE del 28 maggio 1969, modificata dalla direttiva 72/230/CEE del 12 giugno 1972.

La Commissione ricorda all'on. parlamentare che essa prosegue i suoi sforzi intesi a far liberalizzare per i privati le condizioni fiscali applicabili alla circolazione delle merci nella Comunità, e ciò benché viga tuttora il principio della tassazione delle merci all'importazione e della detassazione all'esportazione.

A tale scopo, in data 22 settembre 1972 la Commissione ha presentato al Consiglio una terza proposta di direttiva « franchigie fiscali per i viaggiatori » e una proposta di direttiva relativa alle « piccole spedizioni » indirizzate a privati.

Per quanto riguarda le difficoltà dovute alla mancanza di un'autorizzazione di trasporto, la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni ottenute sia dalle autorità olandesi che da quelle francesi, che in mancanza di disposizioni comunitarie relative al trasporto per conto proprio, le autorità doganali francesi, basandosi sull'accordo franco-olandese che disciplina la materia, non abbiano agito in modo contrario alla lettera delle norme attualmente vigenti.

5. Resta il fatto che il caso esposto dall'on. parlamentare è tipico esempio di una situazione che la Commissione ha già riconosciuto come poco conciliabile con gli obiettivi del mercato comune.

Nell'intento di porre fine a tale stato di cose, la Commissione ha recentemente presentato al Consiglio una proposta di direttiva volta in particolare a svincolare da qualsiasi regime di autorizzazione e contingentamento i trasporti per conto proprio e assimilati, effettuati tra Stati membri con veicoli il cui carico utile non superi le 3,5 t, comprese le vetture da turismo e compresi i veicoli adibiti al trasporto misto di persone e di merci.

I passi intrapresi presso le competenti autorità degli Stati membri e le ricerche svolte da queste ultime non hanno consentito alla Commissione di rispondere prontamente all'on. parlamentare, come pure sarebbe stato suo desiderio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 473/72 ⁽¹⁾**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(16 novembre 1972)*

Oggetto : Spedizione di circolari via Paesi Bassi con timbro « Affrancatura pagata ad Amsterdam »

1. È vero che le ditte di altri paesi spediscono le loro circolari dai Paesi Bassi con il timbro « Affrancatura pagata ad Amsterdam » in quanto nei Paesi Bassi sono in vigore tariffe particolarmente basse per la posta preselezionata ⁽²⁾ ?
2. La Commissione ha un'idea dell'ampiezza di questo fenomeno ?
3. Non è il caso di esaminare se le agevolazioni offerte dalle poste olandesi per spedizioni postali in massa non possano essere introdotte anche dalle amministrazioni postali degli altri Stati membri ?
4. La Commissione non teme che in seguito a questa situazione esistente nei Paesi Bassi possano insorgere deviazioni di traffico non pienamente giustificate nel settore delle spedizioni postali ?

⁽¹⁾ Una prima risposta a questa interrogazione era già stata data il 5 dicembre 1972 (GU n. C 138 del 31. 12. 1972, pag. 93).

⁽²⁾ Cfr. il quotidiano inglese « The Times » del 24. 10. 1972.

Risposta complementare*(2 aprile 1973)*

1. Numerosi Stati della Comunità applicano, nel regime interno, riduzioni tariffarie per talune spedizioni postali in massa (specie di stampe). Si è constatato che i Paesi Bassi hanno esteso tale prassi al regime internazionale.
2. No.
3. La Commissione, dopo aver interrogato le competenti autorità degli Stati membri, ha constatato una divergenza d'opinioni in merito alla conformità di tale prassi con le disposizioni della Convenzione postale universale adottata a Tokyo nel 1969. Il Consiglio esecutivo dell'Unione postale universale è stato peraltro incaricato di preparare uno studio sull'argomento ed i risultati di tale studio saranno presentati nel Congresso del 1974.
4. L'articolo XIV del protocollo finale della Convenzione postale universale precisa che nessun paese è tenuto a inoltrare o a distribuire le spedizioni depositate o fatte depositare all'estero da mittenti domiciliati nel suo territorio per beneficiare di tariffe più favorevoli. Viceversa, tale articolo non può essere invocato per impedire il deposito all'estero di spedizioni destinate ad un altro paese e in questo caso particolare non può impedire le deviazioni di traffico.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 615/72

dell'on. Cousté

alla Commissione delle Comunità europee

(12 febbraio 1973)

Oggetto : Disagio tra il personale dovuto a discriminazioni in base alla nazionalità

La risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 256/72 dell'8 agosto 1972 ⁽¹⁾ mi sembra eluda il quesito posto. Quest'ultimo non riguardava infatti nè la sua preoccupazione dell'« interesse del servizio » nè il risultato della causa 77/70, ma l'eventuale esistenza, successivamente alla sentenza pronunciata in questa causa, di discriminazioni analoghe a quelle già paventate dall'avvocato generale Roemer nella causa sopracitata.

Sarei pertanto grato alla Commissione se volesse rispondere ai seguenti quesiti :

- Nella causa 5/70 la Commissione ha veramente sostenuto dinanzi alla Corte che nell'ambito del servizio giuridico non esistono veri e propri « impieghi », per cui non si potrebbe concedere un interim (articolo 7, paragrafo 2 dello Statuto) « in quanto tale posto in realtà non esiste » (Raccolta della giurisprudenza della Corte, 1970, pag. 1079) ; ed inoltre che il rifiuto dell'interim « corrisponde ad una prassi amministrativa costante e non ha alcun carattere discriminatorio » (idem,

pag. 1080), il che implicherebbe chiaramente che esiste la prassi di non concedere interim al servizio giuridico ?

- È esatto che nell'ottobre 1971, pur avendo rifiutato per i motivi di cui sopra a un funzionario francese l'interim di un « impiego » reale, il cui titolare italiano si trovava in aspettativa per motivi personali, la Commissione ha invece concesso ad un altro funzionario italiano dello stesso servizio l'interim di un « impiego » fittizio attribuito ad un funzionario, parimenti italiano, assegnato al servizio giuridico, dove però non ha mai esercitato un'attività reale essendo immediatamente distaccato al gabinetto di un membro italiano della Commissione ?
- In caso affermativo, come la Commissione intende conciliare questo provvedimento con la posizione di massima che aveva manifestato dinanzi alla Corte ?
- Una prassi del genere non presenta forse inquietanti analogie con le eventuali discriminazioni in base alla nazionalità, temute dall'avvocato generale Roemer nelle sue conclusioni sopra riportate ?
- La successiva nomina, all'interim dello stesso impiego fittizio, di un funzionario, questa volta tedesco, non è intervenuta dopo la presentazione della mia interrogazione scritta di cui sopra ?

(¹) GU n. C 122 del 24. 11. 1972, pag. 11.

Risposta

(25 luglio 1973)

L'on. parlamentare ha citato estratti del riassunto della difesa presentata dalla Commissione nella causa 5/70, secondo il testo riprodotto nella raccolta di giurisprudenza della Corte: Tale riassunto è necessariamente incompleto.

In realtà, nella causa di cui trattasi la Commissione aveva altresì dichiarato :

« Non è affatto escluso, in linea di massima, che tale disposizione (art. 7 par. 2 dello statuto) possa essere applicata a favore dei funzionari del servizio giuridico, nella misura in cui ricor-

rano in una determinata fattispecie le condizioni prescritte, cioè l'attribuzione di compiti che in modo indubbio siano propri di un impiego di una carriera superiore ».

Questa impostazione della Commissione è stata accolta dalla Corte, che nella sentenza pronunciata nella causa suddetta ha osservato che la concessione dell'interim dipende dall'esistenza di una « differenza marcata » tra i due posti ed ha concluso per quanto riguarda la fattispecie oggetto del giudizio, che tale differenza non sussisteva.

È da osservare in proposito che nei due casi menzionati dall'on. parlamentare la concessione dell'interim era giustificata dalla sussistenza delle suddette condizioni particolari. I funzionari in questione erano infatti chiamati ad esercitare funzioni nettamente superiori a quelle proprie dei rispettivi impieghi, situazione che viceversa non ricorreva nel caso del ricor-

rente della causa 5/70.

La Commissione ritiene che in una risposta ad un'interrogazione scritta non sia opportuno entrare nel merito dei provvedimenti amministrativi individuali di cui trattasi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 625/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(15 febbraio 1973)

Oggetto : Criteri applicati nell'assunzione di nuovi funzionari delle categorie A 1, A 2 e A 3

1. Quali sono i criteri a cui la Commissione si ispira nell'assunzione di nuovi funzionari delle categorie A 1, A 2 e A 3 ?
2. Qualora la Commissione — giustamente — si avvalga come primo criterio delle raccomandazioni dei governi nazionali, qual è il metodo che essa adotta per accertare l'idoneità alle funzioni specifiche e le convinzioni europee del candidato ?
3. Non è auspicabile che la Commissione, nel caso di posti vacanti delle categorie in oggetto, proponga ai governi nazionali di raccomandare due o tre nominativi, che essa proceda successivamente ad una rigorosa selezione e, qualora non sia possibile operare una scelta fra tali candidati, inviti il governo in questione a formulare nuove raccomandazioni ?

Risposta

(25 luglio 1973)

- 1 e 2. Per la nomina di nuovi funzionari dei gradi A 1, A 2 e A 3, la Commissione si ispira esclusivamente ai criteri specificati nell'articolo 27, primo comma, dello statuto, e cioè, tra l'altro, i più alti livelli in fatto di competenza, rendimento e integrità.
3. Fino ad oggi, la Commissione ha sempre disposto d'una gamma di candidati sufficientemente estesa per occupare i posti delle categorie sopramenzionate e vacanti nei suoi organici.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 16/73

dell'on. Jahn

alla Commissione delle Comunità europee

(28 marzo 1973)

Oggetto: Pericoli per la salute della popolazione della Comunità derivanti dal consumo di prodotti ortofrutticoli trattati con anticrittogamici tossici

1. È al corrente la Commissione del fatto che in Germania recentemente varie persone hanno accusato dei disturbi in seguito al consumo di mele, provenienti dalla Francia e dall'Italia, trattate con anticrittogamici contenenti arsenico?

2. La libera circolazione dei prodotti ortofrutticoli trattati con anticrittogamici è compatibile con le

attuali misure di armonizzazione delle Comunità europee?

3. In caso di risposta negativa alla seconda domanda, quali provvedimenti la Commissione intende adottare per eliminare quanto prima dal mercato questa merce tossica e per procedere contro i responsabili?

4. In caso di risposta affermativa alla seconda domanda, quando prevede la Commissione di presentare opportune proposte di armonizzazione, intese a ridurre considerevolmente i pericoli per la salute della popolazione derivanti dal consumo di prodotti ortofrutticoli trattati con anticrittogamici tossici?

Risposta

(24 luglio 1973)

1. Stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, sarebbero due le persone residenti nella regione di Amburgo che avrebbero accusato disturbi per aver mangiato mele Golden provenienti da un altro Stato membro. L'analisi delle frutta avrebbe rivelato la presenza di arsenico in concentrazioni inferiori a 0,1 ppm. Le ricerche successivamente svolte non hanno però consentito di concludere che i disturbi erano stati causati dall'aver mangiato delle mele.

2. Sì, in mancanza di un'armonizzazione comunitaria. La libera circolazione degli ortofrutticoli contenenti prodotti fitosanitari tossici è però vietata in virtù di leggi nazionali, vigenti in tutti gli Stati membri, che proibiscono la commercializzazione di alimenti contenenti sostanze tossiche o nocive.

Nella fattispecie, è opportuno notare che, dato il modesto tenore di arsenico riscontrato negli alimenti, i

prodotti di cui al punto 1 non sarebbero considerati tossici dalla legislazione degli Stati membri diversi dalla Germania.

3. Il quesito decade, avendo risposto affermativamente al punto 2.

4. La Commissione ha presentato al Consiglio fin dal novembre 1968 ⁽¹⁾ una proposta di primo regolamento concernente i residui di antiparassitari sugli e negli ortofrutticoli. Tale proposta è stata favorevolmente accolta dagli Stati membri originari nel dicembre 1972, ma ha dato luogo a riserve da parte dei tre nuovi Stati membri, in considerazione del rigore contenuto nei suoi concetti. Il problema è tuttora in discussione.

⁽¹⁾ GU n. C 139 del 28. 12. 1968.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 19/73

dell'on. Cousté

al Consiglio delle Comunità europee

(28 marzo 1973)

Oggetto : Preferenze generalizzate

Può precisare il Consiglio le ragioni che lo hanno indotto a rinviare le sue decisioni per quanto concerne le preferenze generalizzate, benchè fossero state iscritte all'ordine del giorno della riunione del 5 marzo scorso ?

Risposta

(25 luglio 1973)

I lavori del Consiglio del 5 marzo 1973 hanno messo in evidenza che i problemi sollevati dall'onorevole parlamentare richiedevano ancora un ulteriore esame.

Nella sessione del 4 giugno scorso il Consiglio ha preso un certo numero di decisioni in materia tra cui la decisione di principio di includere la Romania, a decorrere dal 1° gennaio 1974, tra i paesi beneficiari di preferenze generalizzate accordate alla Comunità, fermo restando che sarà necessario prevedere adeguate modalità per il caso particolare di questo paese. La decisione vera e propria, che sarà — come le altre decisioni adottate in questo settore — una decisione autonoma e non contrattuale, verrà adottata dal Consiglio in base alle proposte che la Commissione gli sottoporrà.

Il Consiglio ha inoltre convenuto, per quanto riguarda la Turchia e Malta, di adottare le disposizioni necessarie affinché questi due paesi beneficino, dal 1° gennaio 1974, dello stesso trattamento favorevole accordato ai paesi beneficiari delle preferenze generalizzate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 35/73

dell'on. de Koning

alla Commissione delle Comunità europee

(4 aprile 1973)

Oggetto : Aiuti alla costruzione di serre in Francia

1. La Commissione ha preso atto della notizia apparsa nel « Landbouw-Wereldnieuws » del 28 febbraio 1973 secondo cui il Consiglio del FORMA ha deciso di stanziare una somma di 8 milioni di FF per aiuti alla costruzione di serre ?

2. La Commissione è del parere che questi aiuti statali siano in contrasto con le disposizioni degli articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea ?

3. In caso affermativo, la Commissione ha richiamato l'attenzione del governo dello Stato membro interessato su tale contrasto e lo ha invitato a cessare a breve termine tali aiuti ?

4. In caso di risposta affermativa al quesito n. 3, il governo interessato ha dato seguito all'invito ?

5. Qualora il governo interessato non abbia dato seguito all'invito di cui al quesito n. 3, quali misure sono state adottate dalla Commissione al fine di garantire che siano osservate le disposizioni del trattato CEE ?

Risposta

(24 luglio 1973)

1. Risposta affermativa.

2 — 5. La misura forma attualmente oggetto dell'esame previsto dall'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CEE, in quanto le disposizioni nazionali in proposito figurano nell'inventario degli aiuti esistenti per il settore dei legumi, delle preparazioni nonché per tutti i prodotti del settore delle piante vive e della floricoltura, inventario stabilito per poter continuare l'esame previsto dal citato articolo 93.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 42/73

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(5 aprile 1973)

Oggetto: Poteri degli agenti incaricati dalla Commissione di effettuare le verifiche e le indagini relative all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità

1. Intende la Commissione attenersi ai seguenti principi fondamentali nella determinazione dei poteri e degli obblighi degli agenti da essa delegati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 2/71 del Consiglio ⁽¹⁾:

- possibilità per gli agenti della Commissione di procedere a verifiche senza il previo accordo dell'autorità competente dello Stato membro interessato;
- possibilità di effettuare controlli senza l'intervento dello Stato membro interessato;

— possibilità di procedere a verifiche a partire dal momento in cui il diritto è stato constatato;

— possibilità di contatti diretti tra gli agenti della Commissione e i soggetti passivi del procedimento, contatti che possono includere il controllo dei registri e dei documenti giustificativi?

2. Qualora nel corso dei lavori preparatori dovesse risultare che sorgeranno difficoltà in seno al Consiglio quanto all'applicazione di tali principi, può promettere la Commissione che in tal caso essa difenderà e discuterà anche davanti al Consiglio la sua proposta, che ha ricevuto l'appoggio del Parlamento ⁽²⁾?

3. Qualora la Commissione ritenesse necessario modificare la sua proposta per quanto concerne uno o più d'uno dei suddetti principi fondamentali, sarebbe essa in tal caso disposta ad invitare il Consiglio a procedere a una nuova consultazione del Parlamento?

⁽¹⁾ GU n. L 3 del 5. 1. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 112 del 27. 10. 1972, pagg. 13/14.

Risposta

(24 luglio 1973)

1. In applicazione dell'articolo 14 del regolamento 2/71 del Consiglio, la Commissione ha presentato un progetto di regolamento che definisce i poteri e gli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione. Tale documento, sul quale il Parlamento europeo ha già espresso un parere il 10 novembre 1972, si basa

sui seguenti principi:

La partecipazione degli agenti incaricati dalla Commissione ai controlli nazionali dev'essere integrale e non limitata soltanto ad una parte di essi, purché si

tratti di controlli operati nell'ambito della decisione del 21 aprile 1970 e del citato regolamento 2/71.

Sono previsti due tipi di partecipazione :

- una, su semplice richiesta della Commissione, per associarla ai controlli effettuati correntemente dagli Stati membri ;
- l'altra, su richiesta motivata, per farla partecipare ad un controllo supplementare.

In entrambi i casi, il controllo comprende l'accertamento e potrà essere effettuato in modo efficace solo mediante contatti con i contribuenti, con la possibilità che gli agenti incaricati dalla Commissione procedano anche al controllo dei registri e dei documenti giustificativi.

Quanto alla possibilità che gli agenti procedano a controlli senza l'intervento degli Stati membri interessati, è opportuno ricordare che il regolamento 2/71 del Consiglio non riconosce alla Commissione tali

poteri. D'altro lato, se la Commissione può partecipare ai controlli effettuati dagli Stati membri, è ovvio che questa procedura implica, all'atto pratico, un accordo preliminare fra la Commissione e questi ultimi, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento citato, gli Stati membri sono obbligati ad accogliere una richiesta di partecipazione della Commissione.

Per garantire l'efficacia di detti controlli congiunti, si è convenuto che i servizi o le amministrazioni da sottoporre al controllo non debbano essere in grado di prevederli e che la partecipazione della Commissione alle missioni di controllo non debba togliere a queste ultime il carattere della sorpresa.

2. Risposta affermativa.

3. Qualora il Consiglio decidesse all'unanimità di modificare la proposta della Commissione su un principio fondamentale, quest'ultima non mancherebbe di suggerire di consultare il Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 74/73

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1973)

Oggetto : Aiuti ai settori dello zolfo e del salgemma in Sicilia

1. A complemento della sua risposta all'interrogazione scritta n. 101/72, relativa agli aiuti ai settori dello zolfo e del salgemma in Sicilia ⁽¹⁾ può la Commissione render noto se nell'aiuto a favore del settore dello zolfo venga effettivamente attribuita la priorità ai problemi dei minatori e alla necessità di prendere quanto prima nuove iniziative industriali, in vista di

creare nuovi posti di lavoro, destinati a sostituire quelli soppressi nel settore dello zolfo ?

2. Quali conclusioni ha tratto la Commissione in merito alla sovvenzione di 18,6 miliardi di lire, che verrebbe concessa alle miniere di zolfo a copertura del disavanzo di gestione del 1972 ?

3. È prevista la concessione di un aiuto analogo per il 1973 ?

4. Che cosa lascia presumere che attualmente venga effettivamente data la priorità ai problemi dei minatori e alla necessità di creare posti di lavoro destinati a sostituire quelli soppressi nelle zone minerarie della Sicilia ?

⁽¹⁾ GU n. C 78 del 19. 7. 1972, pag. 19.

Risposta*(24 luglio 1973)*

1. A complemento della sua risposta all'interrogazione scritta n. 101/72, la Commissione ricorda che gli aiuti erogati a favore del settore dello zolfo in Sicilia tengono conto anzitutto delle esigenze di carattere sociale, e cioè della necessità di mantenere provvisoriamente in vita dei posti di lavoro in un'industria non competitiva. Trattasi di vere e proprie sovvenzioni per la conservazione di posti di lavoro, sotto forma di fondi per la copertura del disavanzo delle miniere di zolfo, finché la creazione di nuovi posti di lavoro non consentirà di operare la chiusura delle suddette miniere.

2. Di fronte alla situazione esposta sub 1, la Commissione ha ritenuto che la sovvenzione di 18,6 miliardi di lire per la copertura del disavanzo di gestione del 1972 sia compatibile con il trattato CEE. I ritardi intervenuti nella creazione di nuovi posti di lavoro previsti nel programma dell'ente minerario siciliano hanno tuttavia indotto la Commissione a richiamare energicamente l'attenzione del governo ita-

liano sulla necessità di attuare quanto prima le previste iniziative industriali.

3. Nel febbraio 1973 il governo italiano ha trasmesso alla Commissione un disegno di legge che prevede per i primi quattro mesi del corrente anno un'ulteriore spesa di 7,7 miliardi di lire per le coperture di detto disavanzo. Secondo la motivazione ufficiale contenuta nel suddetto disegno di legge, durante il periodo di cui sopra le competenti autorità regionali siciliane e l'ente minerario siciliano dovrebbero metter a punto un programma d'azione, inteso a risolvere in base ad uno scadenziario, il problema delle miniere di zolfo.

Il 17 maggio 1973 la Commissione ha invitato il governo italiano a fornirle chiarimenti circa le previste misure volte a risolvere il problema delle miniere di zolfo.

4. La Commissione potrà prendere una posizione definitiva in merito soltanto quando avrà preso conoscenza delle suddette misure.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 78/73**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(25 aprile 1973)*

Oggetto : Documenti richiesti in Francia per l'importazione di prodotti della pesca

1. A seguito della sua risposta all'interrogazione scritta n. 364/71 ⁽¹⁾, la Commissione ha ottenuto precisazioni complementari sul fatto che in Francia l'importazione dei prodotti della pesca marittima è subordinata al rilascio di un documento che comporta la corresponsione di una specifica tassa ?

2. La Commissione considera tale misura conforme alle norme comunitarie, in virtù delle quali l'importazione dei prodotti della pesca degli altri Stati mem-

bri non avviene in condizioni più difficili o onerose di quanto non sia la vendita della produzione nazionale ?

3. A seguito della precedente interrogazione scritta, la Commissione ha avviato una procedura nei confronti della competente autorità francese ?

4. È noto alla Commissione che ciò nonostante l'amministrazione francese ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale francese del 30 gennaio 1973, pag. 485, un avviso agli importatori, cui viene imposto il rinnovo delle licenze di esercizio per il 1973, entro e non oltre il 1° aprile 1973 ?

5. La Commissione intende adottare con urgenza i provvedimenti che si impongono per assicurare il rispetto delle norme comunitarie ?

⁽¹⁾ GU n. C 105 del 10. 10. 1972, pag. 3.

Risposta*(24 luglio 1973)*

- 1 — 4. Risposta affermativa.
2. Risposta negativa.
3. La Commissione ha comunicato al governo francese il suo punto di vista.
5. Il governo francese ha risposto che, a partire dal prossimo esercizio, le attività d'importazione di prodotti della pesca non saranno più subordinate al possesso di un documento professionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 102/73**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(14 maggio 1973)*

Oggetto : Elaborazione di una politica comunitaria dello sviluppo

Con riferimento a quanto reso noto nel « Bollettino delle Comunità europee » n. 10/1972, paragrafo 198, a proposito dell'istituzione di un gruppo di lavoro ad hoc del Consiglio per favorire l'elaborazione di una politica comunitaria in materia di aiuti allo sviluppo, può la Commissione comunicare la composizione e il mandato di tale gruppo di lavoro? Detto gruppo di lavoro ha presentato frattanto, entro il 1° maggio 1973, la relazione al Consiglio?

Risposta*(24 luglio 1973)*

Il gruppo di lavoro « Cooperazione allo sviluppo » è un gruppo di lavoro del Consiglio. L'interrogante troverà indubbiamente presso tale Istituzione più ampie informazioni in merito alla sua composizione, ai suoi compiti ed alla sua recente attività.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 119/73

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(17 maggio 1973)

Oggetto : Fornitura di burro d'intervento all'Unione Sovietica

1. Ha preso atto la Commissione delle comunicazioni dei governi britannico ⁽¹⁾ ed olandese ⁽²⁾, con cui si rende noto che nel Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari i loro rispettivi rappresentanti si sono astenuti dal voto sulla fornitura di 200 000 t di burro di intervento all'Unione Sovietica ? È vero che anche il rappresentante italiano si è astenuto dalla votazione ⁽³⁾ ?

2. In caso affermativo, come si è giunti nel suddetto Comitato ad una decisione sul problema in oggetto tale da permettere alla Commissione di giudicare positivo il parere del Comitato stesso ?

⁽¹⁾ Cfr. un articolo pubblicato al riguardo dal quotidiano inglese « The Financial Times » del 12 aprile 1973.

⁽²⁾ Cfr. la comunicazione fatta in materia dal governo olandese l'11 aprile scorso innanzi alla seconda camera nel corso della trattazione orale di interrogazioni presentate dalla camera.

⁽³⁾ Cfr. « Europe » del 19. 4. 1973, n. 1268 (nuova serie), pag. 7, edizione in lingua inglese.

Risposta

(24 luglio 1973)

1. La Commissione rammenta che i lavori dei Comitati di gestione hanno carattere riservato.

2. Essendo stata raggiunta la maggioranza di 41 voti prevista nella fattispecie dall'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 ⁽¹⁾ modificato, il presidente ha constatato che il Comitato di gestione aveva espresso parere favorevole.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 133/73

dell'on. Premoli

alla Commissione delle Comunità europee

(24 maggio 1973)

Oggetto : Discriminazione nei confronti di artisti stranieri nella Repubblica federale di Germania

Ritiene la Commissione compatibile con il divieto di discriminazione di cui all'articolo 7 del trattato CEE il fatto che nella legge tedesca sulla valutazione ai fini tributari (Bewertungsgesetz) del 10 dicembre 1965 (BGBl. I, pag. 1862), paragrafo 110, primo comma, n. 12, secondo capoverso, siano accordate facilitazioni fiscali ai proprietari di opere d'arte di autori tedeschi ?

Risposta*(24 luglio 1973)*

1. A norma del paragrafo 110, comma 1, punto 12 della « Bewertungsgesetz » le opere d'arte di autori tedeschi in vita o morti da meno di 15 anni sono esenti dall'imposta sul patrimonio. Una disposizione analoga è contenuta nella legge tedesca per l'imposta di successione.

Dopo un primo esame, la Commissione può concludere che tale legislazione potrebbe essere contraria alle disposizioni in materia di diritto di stabilimento e/o all'articolo 7 del trattato CEE che vieta tutte le discriminazioni basate sulla nazionalità.

La Commissione è pertanto intervenuta presso il governo tedesco e l'on. parlamentare sarà informato non appena possibile del seguito dato a tale questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 137/73**dell'on. Schwörer****al Consiglio delle Comunità europee***(25 maggio 1973)*

Oggetto : Minaccia per l'esistenza di circa 200 stazioni di servizio lungo la frontiera svizzero-tedesca

Circa 200 stazioni di servizio situate lungo la frontiera svizzero-tedesca, fra Costanza e Lörrach, vedono minacciate le basi economiche della loro esistenza dal fatto che attualmente le stazioni di rifornimento situate in Svizzera vendono la benzina a un prezzo inferiore, in una misura che può giungere a 15 pfennig al litro.

Dopo l'aumento del 5,5 % dell'imposta sugli oli minerali, aumento che avrà luogo in Germania a partire dal 1° luglio 1973, la differenza fra il prezzo della benzina tedesca, destinato per tale ragione ad aumentare, e il prezzo minimo della benzina svizzera diventerà ancora maggiore ; si calcola che da quel momento il 30 % degli automobilisti che vivono lungo la frontiera si rifornirà di benzina in Svizzera.

Le risoluzioni presentate dai distributori ai ministeri delle finanze di Bonn e di Stoccarda, nonché al Bundesverband des Deutschen Tankstellen- und Garagengewerbes non hanno ottenuto finora nessuna eco.

Ritiene il Consiglio che vi sia una possibilità di intervenire presso le competenti autorità tedesche, affinché sia posto riparo a tale manifesta situazione critica ?

Risposta*(25 luglio 1973)*

Il Consiglio, pur comprendendo la situazione ricordata dall'onorevole parlamentare, precisa che nelle competenze che gli sono attualmente attribuite non rientrano poteri di intervento in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 145/73

di Lord O'Hagan

alla Commissione delle Comunità europee

(6 giugno 1973)

Oggetto : L'Ufficio stampa e informazione di Washington

L'Ufficio stampa e informazione di Washington non dispone che di un funzionario europeo di grado A 5/4, sottoposto a un capo ufficio americano.

1. Ritene opportuno la Commissione di fare rappresentare la Comunità negli USA da un cittadino di questo paese ?
2. Ritene la Commissione che la presenza di un solo funzionario di grado A 5/4 sia sufficiente in un momento in cui si pone in maniera acuta il problema delle relazioni USA—CEE ?

Risposta

(25 luglio 1973)

Nella comunicazione al Consiglio del 10 maggio 1972 sulla politica d'informazione della Comunità negli Stati Uniti, la Commissione ha dichiarato :

« Il vero problema consiste soprattutto nel rafforzare la presenza del personale europeo, che attualmente è del tutto insufficiente. In effetti, l'evoluzione delle relazioni fra gli Stati Uniti e le Comunità esige in misura sempre maggiore che in America lo sforzo d'informazione sia compiuto da cittadini degli Stati membri, in quanto solo essi possono spiegare con l'efficacia e la credibilità necessarie, le posizioni della Comunità nei confronti dei prossimi negoziati.

Tenuto conto in particolare che i negoziati con gli Stati Uniti inizieranno fra alcuni mesi soltanto, è chiaro che, quanto prima il personale europeo supplementare ed in particolare il Capo europeo del servizio stampa ed informazione di Washington (grado A/3), prenderanno servizio, tanto meglio potranno essere affrontati i problemi dell'informazione negli Stati Uniti.

Se il Consiglio condividesse quest'opinione, la Commissione potrebbe presentare quanto prima un progetto preliminare di bilancio suppletivo ».

Il Consiglio non ha ancora potuto esaminare la comunicazione della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 146/73**di Lord O'Hagan****alla Commissione delle Comunità europee***(6 giugno 1973)*

Oggetto : Programma di protezione dei consumatori

Alla pagina 65 della sesta relazione generale (1972) ⁽¹⁾, la Commissione indica che, a seguito dell'invito fattole in occasione della Conferenza al vertice di Parigi del 21 ottobre 1972, essa intende elaborare un programma di protezione dei consumatori *sin dall'inizio del 1973*. Conta la Commissione di presentare tra breve questo documento al Parlamento europeo ? Perché la data indicata (inizio 1973) non è stata fin d'ora rispettata ?

⁽¹⁾ Documento di seduta del Parlamento europeo n. 303/72.

Risposta*(24 luglio 1973)*

Secondo quanto già precisato a pagina 67 della Relazione generale, la Commissione sta elaborando un programma per migliorare la tutela e l'informazione dei consumatori e pensa di presentarlo al Consiglio entro la fine del 1973.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 158/73**dell'on. Brewis****alla Commissione delle Comunità europee***(7 giugno 1973)*

Oggetto : Società Hoffmann-La Roche

La Commissione è disposta a condurre un'inchiesta sull'eventuale abuso da parte della società Hoffmann-La Roche di una sua posizione di monopolio nella Comunità per quanto riguarda la vendita di tranquillanti basati sul Librium e sul Valium ?

È disposta a procedere ad accertamenti presso la summenzionata ditta, in base all'articolo 14 del regolamento 17/62 ? ⁽¹⁾

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

Risposta*(24 luglio 1973)*

La Commissione informa l'on. parlamentare d'aver deciso di procedere ad un'inchiesta nel campo dei tranquillanti ed in particolare per il Valium ed il Librium venduti dal gruppo Hoffmann - La Roche. L'inchiesta sarà effettuata sulla base delle disposizioni previste nel regolamento n. 17/62 del Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 172/73**dell'on. Martens****alla Commissione delle Comunità europee***(22 giugno 1973)*

Oggetto : Prezzi della carne alla produzione e al consumo

1. Le quotazioni settimanali dei prezzi del bestiame vivo sui principali mercati della Comunità indicano importanti variazioni di prezzo per i bovini, i vitelli e i suini.

Come spiega la Commissione queste divergenze piuttosto notevoli, registrate nonostante la libera circolazione delle merci ?

2. Può la Commissione fornire un quadro approssimativo dei prezzi pagati dai consumatori nei diversi Stati membri, ad esempio per carne da arrosto bovina, di vitello e suina nonché eventualmente per altri pezzi comparabili di buona qualità ?

Qualora vi fossero notevoli differenze, può la Commissione indicarne le principali cause ?

Risposta*(25 luglio 1973)*

I problemi sollevati dall'on. parlamentare sono attualmente oggetto di un esame approfondito. La Commissione non mancherà di informare l'on. parlamentare del risultato del suddetto esame.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 173/73**dell'on. Martens****alla Commissione delle Comunità europee***(22 giugno 1973)*

Oggetto : Prezzo del pane

Il prezzo dei cereali da panificazione al produttore è rimasto da anni stabile.

Il prezzo del pane tipo famiglia è invece progressivamente aumentato.

Pongo alla Commissione i seguenti quesiti :

1. Quali regolamentazioni in materia di prezzo esistono nei diversi Stati membri per il pane comune tipo famiglia (misto o semi-bianco) ?
2. Quali erano i prezzi per detto tipo di pane nei diversi Stati membri al 15 maggio 1968 e al 15 maggio 1973 ?
3. Qualora vi fossero importanti differenze di prezzo tra gli Stati membri, può la Commissione indicarne le cause più probabili ?

Risposta*(25 luglio 1973)*

I problemi sollevati dall'onorevole parlamentare sono attualmente oggetto di un esame approfondito. La Commissione non mancherà di informare l'onorevole parlamentare del risultato del suddetto esame.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 174/73**dell'on. Martens****alla Commissione delle Comunità europee***(22 giugno 1973)*

Oggetto : Prezzo indicativo del latte e prezzo effettivamente pagato

Su proposta della Commissione il Consiglio fissa ogni anno il prezzo indicativo del latte nonchè una serie di prezzi d'intervento per prodotti derivati dal latte affinché il prezzo indicativo sia effettivamente raggiunto.

Può la Commissione comunicare per i diversi Stati membri e per gli anni 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972 e 1972/1973 :

1. Quali sono stati rispetto ai prezzi indicativi i prezzi effettivamente pagati ai produttori (ivi compresi gli eventuali premi di qualità o di cooperativa) ?
2. Quali sono state le cause più probabili delle differenze registrate tra gli Stati membri ?

Risposta*(25 luglio 1973)*

I problemi sollevati dall'on. parlamentare sono attualmente oggetto di un esame approfondito. La Commissione non mancherà di informare l'on. parlamentare del risultato del suddetto esame.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 175/73**dell'on. Martens****alla Commissione delle Comunità europee***(22 giugno 1973)*

Oggetto : Prezzo del latte alimentare

Il Consiglio fissa ogni anno un prezzo indicativo per il latte al produttore. Può la Commissione fornire per i singoli Stati membri i seguenti dati :

1. A quale regime di prezzo è sottoposto il latte alimentare ?
2. Qual è il tenore minimo di sostanze grasse del latte ?
3. Quali sono i prezzi attualmente pagati dal consumatore (dopo l'adeguamento di prezzo del maggio 1973) per le qualità più correnti di latte :
 - latte pastorizzato o sterilizzato in vetro (1 litro) o in confezione a perdere (1 litro)
 - latte semigrasso (1 litro)
 - yogurth naturale ($\frac{1}{4}$ litro) ?

Risposta*(25 luglio 1973)*

I problemi sollevati dall'on. parlamentare sono attualmente oggetto di un esame approfondito. La Commissione non mancherà di informare l'on. parlamentare del risultato del suddetto esame.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 176/73

dell'on. Martens

alla Commissione delle Comunità europee

(22 giugno 1973)

Oggetto : Prezzo della margarina

Può la Commissione comunicare se è fondata l'affermazione secondo cui, nonostante l'uguaglianza di prezzo degli oli e grassi vegetali, i prezzi della margarina al consumatore divergono notevolmente negli Stati membri della Comunità ?

Quali erano i prezzi al consumo nei diversi Stati membri al 15 maggio 1968 e al 15 maggio 1973 per la margarina comune, margarina aromatizzata e per la margarina trasformata con elevato tenore di acidi grassi non saturi ?

Quali sono eventualmente le cause più probabili delle differenze di prezzo registrate per composizioni relativamente simili ?

Risposta

(25 luglio 1973)

I problemi sollevati dall'on. parlamentare sono attualmente oggetto di un esame approfondito. La Commissione non mancherà di informare l'on. parlamentare del risultato del suddetto esame.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 184/73

dell'on. Martens

alla Commissione delle Comunità europee

(27 giugno 1973)

Oggetto : Evoluzione del mercato lattiero-caseario della Comunità

1. Qual è stata l'evoluzione del patrimonio bovino in generale e del patrimonio delle vacche da latte in particolare nei diversi paesi membri della CEE dei « nove » dal 1967 ad oggi ?

2. Qual è stata l'evoluzione della produzione di latte nei diversi paesi membri dal 1967 ?

3. Quali sono state le forniture di latte alle latterie durante tale periodo ?

4. Qual è stato il consumo pro capite di latte alimentare, formaggio, burro e altri prodotti derivati ?

5. Quali sono state annualmente dal 1967 le eccedenze di burro vendute a prezzo ridotto ?

6. Quali misure sono state adottate nei diversi paesi dal 1967 per aumentare il consumo di prodotti lattiero-caseari ?

7. Quali sono state le misure adottate dalla Commissione ?

Risposta*(25 luglio 1973)*

I problemi sollevati dall'on. parlamentare sono attualmente oggetto di un esame approfondito. La Commissione non mancherà di informare l'on. parlamentare del risultato del suddetto esame.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 185/73**dell'on. Martens****alla Commissione delle Comunità europee***(27 giugno 1973)*

Oggetto : Evoluzione del mercato della carne bovina e della carne di vitello nella Comunità

1. Qual è stata l'evoluzione delle macellazioni di bovini adulti e di vitelli nei diversi paesi membri della CEE dei « nove » dal 1967 ad oggi ?
2. Qual è stata l'evoluzione della produzione di carne bovina e di carne di vitello nei diversi paesi membri dal 1967 ?
3. Qual è stato il consumo pro capite di carne bovina e di carne di vitello durante tale periodo ?
4. Qual è stato dal 1967 il deficit annuo di carne bovina e di carne di vitello fresca e congelata ?

Risposta*(25 luglio 1973)*

I problemi sollevati dall'on. parlamentare sono attualmente oggetto di un esame approfondito. La Commissione non mancherà di informare l'on. parlamentare del risultato del suddetto esame.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 186/73

dell'on. Martens

alla Commissione delle Comunità europee

(27 giugno 1973)

Oggetto : Evoluzione del mercato della carne suina nella Comunità

1. Qual è stata l'evoluzione del patrimonio suino nei diversi paesi membri della CEE dei « nove », dal 1967 ad oggi ?
2. Qual è stata l'evoluzione delle macellazioni di suini nei diversi paesi membri dal 1967 ?
3. Qual è stato lo sviluppo della produzione di carne suina dal 1967 ?
4. Qual è stato il consumo pro capite di carne suina ?
5. Quali sono stati i prezzi di base dal 1967 ?
6. Quali prezzi sono stati effettivamente pagati ai produttori nei diversi paesi membri ?
7. Per quali ragioni questi prezzi effettivi non sono stati gli stessi nei diversi Stati membri ?

Risposta

(25 luglio 1973)

I problemi sollevati dall'on. parlamentare sono attualmente oggetto di un esame approfondito. La Commissione non mancherà di informare l'on. parlamentare del risultato del suddetto esame.

COMMISSIONE

Statuto della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti istituita presso la Commissione delle Comunità europee

(adottato dalla Commissione amministrativa nella sessione
del 20 e 21 marzo 1973)

I Nove rappresentanti governativi componenti la commissione amministrativa prevista dall'articolo 80 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si trasferiscono all'interno della Comunità,

visto il paragrafo 3 dell'articolo 80 del suddetto regolamento,

allo scopo di consentire alla commissione amministrativa di esplicare le attribuzioni conferite dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 del Consiglio ed, in particolare, dall'articolo 81 del regolamento (CEE) n. 1408/71,

hanno stabilito all'unanimità lo statuto di detta commissione, nella forma seguente :

Articolo 1

La commissione amministrativa è un organismo specializzato della Commissione delle Comunità europee e ha la medesima sede di quest'ultima.

Articolo 2

1. In caso d'impedimento, ogni membro effettivo della commissione amministrativa viene sostituito dal supplente che è stato designato dal rispettivo governo a tale scopo.

2. I supplenti possono accompagnare i membri effettivi alle sessioni della commissione amministrativa.

3. Il membro effettivo può inoltre farsi accompagnare da uno o più consiglieri tecnici ove le materie da trattare o i provvedimenti da prendere a livello interno lo richiedano.

4. Di norma ogni delegazione può essere composta al massimo di quattro persone.

5. Il rappresentante della Commissione delle Comunità europee può essere accompagnato dal suo supplente.

Possono assistere alle sessioni anche un rappresentante del servizio giuridico e, se una questione da trattare lo rende opportuno, un rappresentante di un altro servizio della Commissione delle Comunità europee.

6. Nell'ambito degli accordi conclusi tra l'Organizzazione internazionale del lavoro e la Comunità economica europea, e secondo le modalità previste da tali accordi, i rappresentanti dell'ufficio internazionale del lavoro, designati a titolo di assistenza tecnica, partecipano alle sessioni della commissione amministrativa e possono essere incaricati di svolgere determinati lavori relativi alle attribuzioni della commissione amministrativa.

7. Il segretario generale della commissione amministrativa assiste a tutte le sessioni di quest'ultima e dei suoi gruppi di lavoro, accompagnato dai membri della segreteria da lui designati. In caso d'impedimento, viene sostituito dal o dai membri della segreteria che egli designa.

Articolo 3

1. La presidenza della commissione amministrativa è esercitata dal membro che appartiene allo Stato, il cui rappresentante nel Consiglio delle Comunità europee assume nello stesso periodo, la presidenza del Consiglio stesso, a norma dell'articolo 2 del trattato istitutivo di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunità europee. Il Presidente rappresenta la commissione amministrativa nel Comitato consultivo di cui all'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e in qualsiasi altra circostanza.

2. In caso d'impedimento del presidente in carica, la presidenza è esercitata dal suo supplente.

3. Quando un membro della commissione amministrativa esercita le sue funzioni di presidente, il suo supplente può votare in sua vece.

4. La Commissione amministrativa si riunisce su convocazione inviata, dieci giorni prima della sessione, dal segretario generale, di concerto con il presidente, ai membri effettivi e alle persone indicate nei paragrafi 5 e 6 del precedente articolo 2.

5. Il presidente firma i documenti che promanano dalla commissione amministrativa.

6. Il presidente notifica le decisioni della commissione amministrativa direttamente applicabili in esecuzione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 alla Commissione delle Comunità europee e alle autorità competenti degli Stati membri indicate nell'articolo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1408/71 e elencate nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 574/72.

7. Il presidente può impartire al segretario generale della commissione amministrativa qualsiasi istruzione per lo svolgimento delle riunioni e l'esecuzione dei lavori che rientrano nelle attribuzioni della commissione amministrativa.

Articolo 4

1. La Commissione amministrativa può costituire gruppi di lavoro e di studio di problemi particolari. I nomi, qualifiche ed indirizzi degli esperti chiamati a far parte di questi gruppi sono comunicati al segretario generale da ciascun membro della commissione amministrativa per il proprio paese.

Possono prendere parte alle riunioni di detti gruppi, le persone menzionate nei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 2 di cui sopra.

2. I gruppi sono presieduti da un esperto designato dal presidente della commissione amministrativa di concerto con il rappresentante della Commissione delle Comunità europee o, in mancanza, da un esperto avente la stessa cittadinanza del presidente della commissione amministrativa.

3. Il presidente del gruppo di lavoro è convocato alla sessione della commissione amministrativa nel corso della quale viene esaminata la relazione del gruppo.

Articolo 5

1. La commissione amministrativa si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

2. Ogni anno, una delle sessioni è dedicata in particolare all'esame della situazione dei crediti di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, presente il presidente in carica della commissione amministrativa conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 574/72.

3. La commissione amministrativa deve essere convocata in sessione straordinaria se almeno tre membri di essa ne fanno richiesta o il rappresentante della Commissione delle Comunità europee. La richiesta deve precisare l'oggetto della riunione.

4. La commissione amministrativa può, in via eccezionale, riunirsi fuori della sede abituale, in uno dei paesi membri delle Comunità europee o presso un organismo internazionale.

Articolo 6

1. Il segretario generale, di concerto con il presidente e con il rappresentante della Commissione delle Comunità europee, redige l'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione. Prima di proporvi l'iscrizione di un punto, il segretario generale può, ove occorra, invitare le delegazioni interessate a manifestare per iscritto il loro parere in merito. L'ordine del giorno viene inviato, almeno dieci giorni prima dell'inizio della sessione, ai membri effettivi ed alle persone di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 2 di cui sopra.

I documenti relativi ad esso saranno fatti pervenire appena disponibili.

2. L'ordine del giorno provvisorio comprende, in linea di massima, le questioni per le quali la richiesta d'iscrizione, presentata da uno dei membri o dal rappresentante della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, la documentazione relativa siano pervenute alla Segreteria almeno 20 giorni prima dell'inizio della sessione.

3. L'ordine del giorno viene definito dalla commissione amministrativa all'inizio di ogni sessione. Salvo caso urgente, i membri della commissione amministrativa possono riservare fino alla prossima sessione la propria posizione definitiva in merito alle questioni iscritte all'ordine del giorno provvisorio, per le quali non abbiano ricevuto documentazione nelle rispettive lingue cinque giorni prima dell'inizio della sessione.

È richiesta l'unanimità della commissione amministrativa per l'iscrizione all'ordine del giorno di ogni questione diversa da quelle che figurano nell'ordine del giorno provvisorio.

4. Salvo restando un diverso termine espressamente fissato dalla commissione amministrativa, la documentazione richiesta alle delegazioni va trasmessa alla segreteria entro e non oltre 2 mesi. Se tutta la documentazione non è pervenuta alla segreteria allo scadere del termine, la questione di cui trattasi viene obbligatoriamente discussa nella prima sessione della commissione amministrativa che segue lo scadere di tale termine.

Articolo 7

Fatto salvo quanto disposto dal seguente articolo 8, si può prendere validamente una decisione solo quando sono presenti almeno sei membri o i loro supplenti.

Articolo 8

1. Le decisioni vengono prese o all'unanimità dei membri che compongono la commissione amministrativa, o all'unanimità dei membri presenti o, ancora, mediante voto favorevole di almeno sei membri della commissione amministrativa.

2. Richiedono l'unanimità dei componenti la commissione amministrativa le decisioni :

a) concernenti l'interpretazione dei regolamenti, adottate in applicazione dell'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 ;

b) concernenti la revisione dello statuto.

3. Richiedono l'unanimità dei membri presenti, le decisioni relative :

a) all'applicazione dell'articolo 81, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli articoli 94, 95 e 98 del regolamento (CEE) n. 574/72 ;

b) alle proposte di revisione dei regolamenti.

4. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano alla adozione delle decisioni di cui al precedente paragrafo 3 quando tali decisioni ottengono sei voti favorevoli.

Articolo 9

1. La votazione si svolge per appello nominale e per ordine alfabetico a cominciare dal paese che

segue quello il cui rappresentante presiede la commissione.

2. Qualsiasi membro, che sia presente quando viene messa ai voti una proposta e si astenga dal votare, sarà invitato dal presidente, dopo l'appello nominale, a comunicare i motivi della sua astensione qualora lo desideri.

3. Si reputa che la proposta messa ai voti non sia stata presa in considerazione ogniqualvolta la maggioranza dei membri presenti si sia astenuta.

Articolo 10

1. Le decisioni prese in applicazione dell'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 devono essere motivate e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, salvo parere contrario della maggioranza dei membri della commissione amministrativa.

2. Se la commissione amministrativa ritiene che occorra pubblicare una decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, il segretario generale prenderà gli appositi provvedimenti.

3. Per le decisioni che non sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, i membri della commissione amministrativa provvederanno che, sul piano interno, siano impartite istruzioni atte a garantire corretta applicazione delle decisioni stesse.

4. Un esemplare originale delle decisioni della commissione amministrativa, redatte nelle sei lingue della Comunità e firmate dal presidente, è conservato negli archivi della segreteria.

5. Le decisioni entrano in vigore alla data in esse prevista o, altrimenti, secondo il caso, il 20° giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, oppure alla data in cui vengono notificate.

Articolo 11

1. Per ogni sessione si redigerà un verbale da approvare di norma nella sessione successiva.

I membri che non abbiano ricevuto il verbale nella propria lingua possono riservare la propria approvazione definitiva fino al ricevimento del verbale redatto in detta lingua.

2. Le decisioni particolarmente urgenti potranno essere oggetto, nella sessione stessa in cui vengono prese, di una dichiarazione di adozione definitiva.

Articolo 12

1. Ogni anno la commissione amministrativa delibera sul proprio programma di lavoro e, previo parere del rappresentante della Commissione delle Comunità europee elabora un progetto di previsione delle spese che ne conseguono e lo trasmette alla Commissione delle Comunità europee.

2. Le decisioni della commissione amministrativa che comportano spese a carico della Commissione delle Comunità europee possono essere prese soltanto col consenso del rappresentante di questa istituzione.

Articolo 13

1. La commissione amministrativa redige periodicamente una relazione generale sulla propria attività e sull'applicazione dei regolamenti relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

2. Il presidente della commissione amministrativa trasmette la relazione al Presidente della Commissione delle Comunità europee ed alle competenti autorità degli Stati membri, nonché al direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 14

Ove le disposizioni del presente statuto richiedano un'interpretazione, questa sarà data dalla Corte di

giustizia, a norma dell'articolo 177 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 15

Il regime linguistico della commissione amministrativa è quello fissato dal regolamento n. 1 del Consiglio in data 15 aprile 1958, modificato dall'allegato I dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati.

Articolo 16

Il presente statuto viene comunicato al membro della Commissione delle Comunità europee responsabile degli affari sociali e sarà completato da uno scambio di lettere tra questi ed il presidente della commissione amministrativa.

Lo statuto e lo scambio di lettere entrano in vigore tre giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e sostituiscono gli analoghi documenti pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 17 dicembre 1959.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1973.

Il Presidente

della commissione amministrativa

J. DONIS

SCAMBIO DI LETTERE

fra il presidente della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

ed il vicepresidente delle Comunità europee responsabile degli affari sociali

COPIA

Commissione amministrativa delle Comunità europee
per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

Bruxelles, 25 maggio 1973

Dott. P. J. Hillery,
Vicepresidente della Commissione
delle Comunità europee
200, rue de la Loi,
1040 Bruxelles

Signor vicepresidente,

Allegato alla presente lettera troverà il testo riveduto dello statuto della commissione amministrativa, creata il 25 settembre 1958 con l'articolo 43 del regolamento n. 3 del Consiglio della Comunità economica europea, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, e mantenuta in virtù dell'articolo 80 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

Lo statuto, definito di comune accordo dai membri della commissione amministrativa in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 3, del predetto regolamento (CEE) n. 1408/71, stabilisce essenzialmente l'organizzazione interna della commissione amministrativa ed i lavori di sua competenza. Le modifiche apportate rispetto al precedente statuto, adottato il 5 giugno 1959, tengono conto sia dell'ampliamento delle Comunità europee che dell'esperienza acquisita dalla commissione amministrativa nei suoi quattordici anni di vita.

La prego di volermi cortesemente comunicare eventuali osservazioni.

Voglia gradire, Signor vicepresidente, i sensi della mia altissima considerazione.

Il Presidente
della Commissione amministrativa
J. DONIS

COPIA

Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 12 luglio 197

Signor presidente della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

Signor Presidente,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera, datata 25 maggio 1973, con la quale mi è stato trasmesso lo statuto riveduto della commissione amministrativa, adottato in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 80, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

La Commissione delle Comunità europee non ha alcuna osservazione da esprimere in merito e lo statuto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le propongo di disciplinare con le seguenti disposizioni, da pubblicarsi nella medesima forma e contemporaneamente allo statuto, i rapporti della commissione amministrativa con la Commissione delle Comunità europee, le altre istituzioni delle Comunità europee, gli Stati membri e le organizzazioni internazionali:

1. Rappresentanza della Commissione delle Comunità europee presso la Commissione amministrativa

La Commissione delle Comunità europee sarà rappresentata dal direttore della sicurezza sociale e del bilancio sociale europeo, cui fungerà da supplente il capodivisione dei problemi generali della sicurezza sociale.

2. Segreteria

La segreteria della commissione amministrativa sarà curata dal servizio specializzato « Libera circolazione e sicurezza sociale dei lavoratori migranti ». Le funzioni di segretario generale saranno esercitate dal capo del predetto servizio.

3. Disposizioni finanziarie

- a) Le spese relative al personale, al materiale, all'uso delle sale di riunione e d'interpretariato necessarie al funzionamento della Commissione amministrativa nella sede di quest'ultima saranno direttamente imputabili al bilancio generale delle Comunità europee nella sezione riguardante la Commissione.
- b) Le altre spese — con particolare riguardo ai rimborsi delle spese di soggiorno e di viaggio dei componenti la commissione amministrativa, e dei loro supplenti, dei membri della commissione dei conti, dei consiglieri tecnici e degli esperti componenti i gruppi di lavoro e di studio previsti all'articolo 4 dello statuto della commissione amministrativa — saranno oggetto di previsione preliminare di spese in un progetto predisposto ogni anno per la data opportunamente indicata dal rappresentante della Commissione delle Comunità europee e d'intesa con quest'ultimo.

Il progetto sarà accompagnato da un programma delle sessioni della commissione amministrativa, della commissione dei conti e dei gruppi di lavoro e di studio. Tale progetto sarà quindi esaminato dalle competenti autorità della Commissione delle Comunità europee per essere inserito nel progetto preliminare di bilancio di quest'ultimo.

- c) Tutte le decisioni della commissione amministrativa che comportino spese a carico della Commissione delle Comunità europee potranno essere prese solo previo accordo con il rappresentante della medesima.
- d) I rimborsi delle spese di soggiorno e di viaggio, nonché il pagamento degli onorari degli esperti partecipanti alle riunioni della commissione amministrativa, della commissione dei conti e dei gruppi di lavoro e di studio avverranno conformemente alle norme e ai tassi in vigore presso la Commissione delle Comunità europee.

4. Pubblicazione

Le decisioni e le relazioni che la commissione amministrativa invierà alla Commissione delle Comunità europee saranno, ove necessario, pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura di quest'ultima.

5. Rapporti con le altre istituzioni della Comunità e con gli Stati membri.

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/72 nonché dello statuto (articolo 3, paragrafo 6, articolo 13, paragrafo 2) che contemplavano lo scambio di comunicazioni fra la commissione amministrativa e le « autorità competenti » degli Stati membri, la Commissione delle Comunità europee curerà tutte le volte che sarà necessario i rapporti con le altre istituzioni delle Comunità europee ed in particolare con il Consiglio, nonché con gli Stati membri, al fine di applicare i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 nonché regolamenti successivi aventi medesimo oggetto.

6. Rapporti con le organizzazioni internazionali

La Commissione delle Comunità europee, nel quadro delle competenze conferitele dagli articoli 228 e 229 del trattato, curerà l'opportuno collegamento con le organizzazioni internazionali.

La prego di gradire, Signor Presidente, i sensi della mia altissima considerazione.

Il Vicepresidente della Commissione

P. J. HILLERY

COPIA

Commissione amministrativa
delle Comunità europee per
la sicurezza sociale dei
lavoratori migranti

Bruxelles, 12 luglio 1973

Dr. P. J. HILLERY
Vicepresidente della Commissione
delle Comunità europee
200, Rue de la Loi
1040 Bruxelles

Signor vicepresidente,

ho l'onore di informarla di aver ricevuto la sua lettera del 12 luglio 1973 concernente le norme che disciplinano i rapporti della commissione amministrativa con la Commissione delle Comunità europee e le organizzazioni internazionali e di esprimerle il mio accordo a nome della commissione amministrativa circa i termini del documento stesso.

La prego di gradire, Signor vicepresidente, i sensi della mia alta considerazione.

Il Presidente
della commissione amministrativa
A. TRIER

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione) (rev.)

del 13 marzo 1973

nella causa 37/71: Michel Jamet contro Commissione delle Comunità
europee ⁽¹⁾

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa 37/71 (Rev.), Michel Jamet, dipendente della Commissione delle Comunità europee (avv. Marcel Grégoire) contro Commissione delle Comunità europee (Agente: Louis de la Fontaine), avente ad oggetto la revocazione della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 28 giugno 1972 nella causa 37/71, la Corte (Prima Sezione), composta dai signori: R. Monaco, presidente di sezione, A. M. Donner e J. Mertens de Wilmars (relatore), giudici, avvocato generale: K. Roemer, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato il 13 marzo 1973 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *L'istanza di revocazione è irricevibile.*
2. *Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.*

⁽¹⁾ GU n. C 80 del 7. 8. 1971. GU n. C 115 del 4. 11. 1972.

SENTENZA DELLA CORTE

del 21 febbraio 1973

nella causa 6/72: Ditta Europemballage Corporation e Ditta Continental
Can Company Inc., contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa 6/72: Ditta Europemballage Corporation, Bruxelles (Belgio), e Ditta Continental Can Company Inc., New York (USA) (avvocati: Alfred Gleiss, Helmut Lutz, Christian Hootz, Martin Hirsch e soci, del Foro di Stoccarda, e Jean Loyrette, del Foro di Parigi) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. Bastiaan Van

⁽¹⁾ GU n. C 24 dell'11. 3. 1972.

Der Esch e Jochen Thiesing), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 9 dicembre 1971, relativa ad un procedimento per l'applicazione dell'art. 86 del trattato CEE (Pratica IV/26811 — Europemballage Corporation ; GU n. L 7, 1972 la Corte, composta dai signori : R. Lecourt, presidente, R. Monaco (relatore) e P. Pescatore, presidenti di sezione, A. M. Donner e H. Kutscher, giudici, avvocato generale : K. Roemer, cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunciato il 21 febbraio 1973 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore :

1. *È annullata la decisione della Commissione 9 dicembre 1971, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 86 del trattato CEE (IV/26811 Europemballage Corporation).*
2. *La convenuta è condannata alle spese del giudizio.*

SENTENZA DELLA CORTE

dell'8 febbraio 1973

nella causa 30/72: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana ⁽¹⁾

(Lingua processuale : l'italiano)

Nella causa 30/72, Commissione delle Comunità europee (agente : sig. Giancarlo Olmi) contro Repubblica italiana (agenti : sigg. Adolfo Maresca e Giorgio Zagari), avente ad oggetto l'accertamento del fatto che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dai regolamenti (CEE) n. 2517/69 del Consiglio e n. 2637/69 della Commissione, per non aver adottato tutte le disposizioni necessarie al fine di dare effettiva attuazione, nel suo territorio, al regime di premi per l'estirpazione di alberi da frutta, la Corte, composta dai signori : R. Lecourt, presidente, R. Monaco e P. Pescatore, presidenti di sezione, A. M. Donner, H. Kutscher (relatore), C. Ó Dálaigh e M. Sørensen, giudici, avvocato generale : H. Mayras, cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunciato l'8 febbraio 1973, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore :

1. *La Repubblica italiana, non avendo adottato il complesso di provvedimenti necessari per l'effettiva applicazione nel suo territorio del regime di premi per l'estirpazione di alberi da frutta, è venuta, meno agli obblighi imposti dai regolamenti (CEE) del Consiglio 9 dicembre 1969 n. 2517 (GU n. L 318, pag. 15) e della Commissione 24 dicembre 1969 n. 2637 (GU n. L 327, pag. 31).*
2. *La Repubblica italiana è condannata alle spese di causa.*

⁽¹⁾ GU n. C 75 del 12. 7. 1972.

SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 4 aprile 1973

nella causa 31/72: Domenico Angelini contro Parlamento europeo ⁽¹⁾*(Lingua processuale : l'italiano)*

Nella causa 31/72: Domenico Angelini, con l'avv. Giancarlo La Scala, contro Parlamento europeo, con l'agente H. R. Nord e con l'avv. Agostino Cambino, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione del Presidente del Parlamento europeo 7 marzo 1972, con la quale vengono respinte le richieste formulate dal ricorrente con lettera 4 gennaio 1972, nonché l'accoglimento di tali richieste (liquidazione della pensione del ricorrente in base alle norme transitorie del vecchio statuto CECA, e reinquadramento dell'interessato al grado A/3, al 1° gennaio 1962, tenuto conto dello scatto anteriormente spettantegli nel grado A/4), la Corte, composta dai signori: R. Monaco, presidente di sezione, A. M. Donner e J. Mertens de Wilmars (relatore), giudici; avvocato generale: K. Roemer, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato, il 4 aprile 1973, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.*

⁽¹⁾ GU n. C 75 del 12. 7. 1972.

SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 15 marzo 1973

nella causa 37/72: Antonio Marcato contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾*(Lingua processuale : il francese)*

Nella causa 37/72, Sig. Antonio Marcato, dipendente della Commissione delle Comunità europee (Avvocati: E. Arendt e Tonia Schäfer) contro Commissione delle Comunità europee (Agente: Pierre Lamoureux), avente ad oggetto, in particolare, l'annullamento del bando di concorso COM/184/71 e di talune decisioni conseguite, la Corte (seconda sezione), composta dai signori: P. Pescatore, presidente di sezione, H. Kutscher (relatore) e M. Sørensen, giudici, avvocato generale: H. Mayras, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato, il 15 marzo 1973, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Sono annullate la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/184/71 di non ammettere il ricorrente al concorso, il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione al reclamo del ricorrente in data 23 febbraio 1972, come pur le quattro nomine effettuate in esito al concorso stesso.*
2. *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese del giudizio.*

⁽¹⁾ GU n. C 81 del 25. 7. 1972.

SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 5 aprile 1973

nella causa 51/72: sig.ra Marie Noé-Dannwerth

contro Parlamento europeo ⁽¹⁾*(Lingua processuale : il francese)*

Nella causa 51/72 : sig. ra Marie Noé-Dannwerth (con l'avvocato Victor Biel) contro Parlamento europeo (con l'agente Hans Robert Nord e con l'avv. Alex Bonn), causa avente ad oggetto :

- l'annullamento dell'atto con cui il Parlamento europeo ha rifiutato di versare alla ricorrente la somma degli stipendi maturati dal 15 giugno 1970 al 12 dicembre 1970 ;
- il rimborso delle spese mediche sostenute dalla ricorrente nello stesso periodo,

la Corte (prima sezione), composta dai signori : R. Monaco (relatore), presidente di sezione, A. M. Donner e J. Mertens de Wilmars, giudici ; avvocato generale : H. Mayras, cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunciato, il 5 aprile 1973, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore :

1. *È annullata la decisione del Parlamento europeo con la quale veniva rifiutato il rimborso delle spese mediche sostenute dalla ricorrente nel periodo 15 giugno 1970 — 12 dicembre 1970.*
2. *Per il resto, il ricorso è respinto.*
3. *La convenuta sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà di quelle sostenute dalla ricorrente.*

⁽¹⁾ GU n. C 105 del 10. 10. 1972.

SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

dell'8 febbraio 1973

nella causa 56/72: sig.ra Godelieve Goeth — Van der Schueren
contro la Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Lingua processuale : il francese)

Nella causa 56/72 : sig.ra Godelieve Goeth — Van der Schueren (avvocato : sig. Victor Biel) contro Commissione delle Comunità europee (agente : sig. Pierre Lamoureux), avente ad oggetto, nella presente fase processuale, la ricevibilità della domanda di annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione al reclamo 5 aprile 1972

⁽¹⁾ GU n. C 105 del 10. 10. 1972.

con cui la ricorrente chiedeva che le venisse mantenuta l'indennità di espatrio, nonché del provvedimento con cui le è stata tolta detta indennità la Corte (seconda sezione), composta dai signori : P. Pescatore, presidente di sezione, R. Monaco e H. Kutscher (relatore), giudici, avvocato generale : H. Mayras, cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunciato, l'8 febbraio 1973, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore :

1. *Il ricorso è irricevibile.*
2. *Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.*

SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 17 maggio 1973

nelle cause riunite 58 e 75/72: Letizia Perinciolo contro
Consiglio delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Lingua processuale : il francese)

Nelle cause riunite 58 e 75/72 : Letizia Perinciolo (con l'avv. Emile Drappier) contro Consiglio delle Comunità europee (con l'agente avv. Gonzague Lesort), cause aventi ad oggetto

- l'annullamento della decisione di trasferimento della ricorrente in data 24 maggio 1972,
- l'annullamento della decisione 20 giugno 1972, che applicava alla ricorrente l'articolo 60 dello statuto, della decisione 20 luglio 1972, che confermava la precedente, nonché della lettera 28 agosto 1972, che confermava entrambe le decisioni,

la Corte (prima sezione), composta dai signori: R. Monaco (presidente di sezione), A. M. Donner (relatore) e C. Ó Dálaigh, giudici; avvocato generale : J. P. Warner; cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunciato il 17 maggio 1973 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore :

1. *Il ricorso 75/72 è irricevibile.*
2. *Il ricorso 58/72 è respinto.*
3. *Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.*

⁽¹⁾ GU n. C 105 del 10. 10. 1972 e n. C 132 del 22. 12. 1972.

SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

dell'8 maggio 1973

nella causa 60/72: sig.na Anna Maria Campogrande contro
Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Lingua processuale : il francese)

Nella causa 60/72 : sig.na Anna Maria Campogrande (avvocato : Marcel Slusny) contro Commissione delle Comunità europee (agente : Pierre Lamoureux) avente ad oggetto, nella presente fase procedurale, la ricevibilità del ricorso inteso all'annullamento del concorso COM/A/264, compreso il bando, nonché dei concorsi COM/A/265, COM/A/266, COM/A/267, COM/A/268, compresi i bandi rispettivi, la Corte (seconda sezione), composta dai signori : P. Pescatore, presidente di sezione, H. Kutscher e M. Sørensen (relatore), giudici, avvocato generale : A. Trabucchi, cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunciato, l'8 febbraio 1973, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore :

1. *Il ricorso è irricevibile.*
2. *Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.*

⁽¹⁾ GU n. C 105 del 10. 10. 1972.

SENTENZA DELLA CORTE

del 1° marzo 1973

nella causa 62/72 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal
Bundesfinanzhof): ditta Paul G. Bollmann, di Amburgo,
contro Hauptzollamt Hamburg-Waltershof ⁽¹⁾

(Lingua processuale : il tedesco)

Nel procedimento 62/72, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente fra la ditta Paul G. Bollmann, di Amburgo, e lo Hauptzollamt Hamburg-Waltershof, domanda vertente sull'interpretazione delle disposizioni del regolamento di procedura della Corte in materia di spese, la Corte, composta dai signori : R. Lecourt, presidente, R. Monaco (relatore) e P. Pescatore, presidenti di sezione, A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh, M. Sørensen e A. J. Mackenzie Stuart, giudici ; avvocato generale : K. Roemer, cancelliere, A. Van Houtte, ha pronunciato, il 1° marzo 1973, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore :

Né la liquidazione delle spese né la ripetibilità delle spese indispensabili, esposte dalle parti nella causa principale in occasione del procedimento pregiudiziale di cui all'articolo 177 del trattato CEE, sono contemplate dall'articolo 103, § 1, del regolamento di procedura della Corte. Tanto l'una quanto l'altra sono rette dalle norme nazionali che disciplinano la causa principale.

⁽¹⁾ GU n. C 106 dell'11. 10. 1972.

SENTENZA DELLA CORTE

del 22 marzo 1973

nella causa 72/73 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht di Berlino): Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel contro ditta Baer-Getreide GmbH ⁽¹⁾

(Lingua processuale : il tedesco)

Nel procedimento 72/72, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht (Berlino), nella causa dinanzi ad esso pendente tra l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (Ufficio per l'importazione e l'approvvigionamento di cereali e foraggi), Francoforte sul Meno, e la ditta Baer-Getreide GmbH, con sede in Künzelsau (Württemberg), domanda vertente sulla validità e sull'interpretazione della decisione della Commissione 8 maggio 1969, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare l'intervento a determinati cereali (GU n. L 112, pag. 1), la Corte, composta dai signori : R. Lecourt, presidente, R. Monaco e P. Pescatore, presidenti di sezione, A. M. Donner (relatore), J. Mertens de Wilmars, H. Kutschér, C. Ó Dálaigh, M. Sørensen e J. A. Mackenzie Stuart, giudici, avvocato generale : K. Roemer, cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunciato, il 22 marzo 1973, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore :

1. *Dall'esame della prima questione non è risultato alcunchè atto ad inficiare la validità della decisione della Commissione 8 maggio 1969, n. 138/69.*
2. *Detta decisione non aveva altro effetto che quello di attribuire allo Stato membro cui era diretta la facoltà di far adottare dai propri organi competenti i provvedimenti autorizzati.*

⁽¹⁾ GU n. C 111 del 21. 10. 1972.

SENTENZA DELLA CORTE

del 1° marzo 1973

nella causa 73/72 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht del Baden-Württemberg): sig. Hubert Bentzinger contro Steinbruchs-Berufsgenossenschaft ⁽¹⁾

(Lingua processuale : il tedesco)

Nel procedimento 73/72, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Landessozialgericht del Baden-Württemberg, nella causa dinanzi ad esso pendente fra il sig. Hubert Bentzinger, residente in Weil/Rhein e la Steinbruchs-Berufsgenossenschaft (Mutua assicuratrice contro gli infortuni per gli addetti alle cave), con sede in Hannover, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 13, n. 1, c), del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3 — relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti — come modificato dal regolamento del Consiglio 10 marzo 1964, n. 24, la Corte, composta dai signori : R. Lecourt, presidente, R. Monaco e P. Pescatore (relatore), presidenti di sezione, A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, H. Kutscher e C. Ó Dálaigh, giudici ; avvocato generale : H. Mayras, cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunciato, il 1° marzo 1973, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore :

L'articolo 13, n. 1, lettera c), primo comma, del regolamento n. 3 — relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti — va interpretato nel senso che esso si applica indipendentemente dal fatto che il lavoratore dipenda da uno o più datori di lavoro.

⁽¹⁾ GU n. C 117 del 10. 11. 1972.

SENTENZA DELLA CORTE

dell'11 aprile 1973

nella causa 76/72 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Bruxelles): Michel S. contro « Fonds national de reclassement social des handicapés » ⁽¹⁾

(Lingua processuale : il francese)

Nel procedimento 76/72, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Tribunal du travail di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Michel S., residente in Bruxelles, e « Fonds national de reclassement social des handicapés », con sede in Bruxelles, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità (GU n. L 257, pag. 2), la Corte, composta dai signori: R. Lecourt, presidente, R. Monaco e P. Pescatore, presidenti di sezione, A. M. Donner, H. Kutscher (relatore), C. Ó Dálaigh e M. Sørensen, giudici, avvocato generale: H. Mayras, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato, l'11 aprile 1973, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Le prestazioni contemplate dalle leggi interne al fine della requalificazione sociale dei minorati rientrano fra i « vantaggi » di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità (GU n. L 257, pag. 2), in quanto tali prestazioni siano destinate ai lavoratori.*
2. *L'articolo 12 del suddetto regolamento si applica alle prestazioni contemplate da leggi interne che abbiano lo scopo di consentire ai minorati di rendersi abili al lavoro o di aumentare la propria capacità lavorativa, in quanto tali prestazioni siano destinate ai figli di lavoratori.*

⁽¹⁾ GU n. C 3 del 5. 2. 1973.

SENTENZA DELLA CORTE

del 16 maggio 1973

nel procedimento 78/72 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Breda): compagnia d'assicurazioni « Ster-Algemeen Syndikaat » contro W. E. De Waal ⁽¹⁾

(Lingua processuale : l'olandese)

Nel procedimento 78/72, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dall'arrondissementsrechtbank di Breda, nella causa dinanzi ad esso pendente tra la compagnia d'assicurazioni « Ster-Algemeen-Syndikaat » (cassa mutua d'assicurazione infortuni sul lavoro), con sede in Bruxelles, e il sig. W. E. De Waal, residente in Bergen op Zoom (Paesi

⁽¹⁾ GU n. C 3 del 5. 2. 1973.

Bassi), domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 52 del regolamento n. 3 del Consiglio, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, la Corte, composta dai signori : R. Lecourt, presidente, R. Monaco (relatore) e P. Pescatore, presidenti di sezione, A. M. Donner, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e D. Sørensen, giudici ; avvocato generale : K. Roemer, cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunciato, il 16 maggio 1973, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore :

Il contenuto sostanziale del « diritto diretto » di cui all'articolo 52, lettera b), del regolamento n. 3 del Consiglio è determinato dalle norme interne che disciplinano le condizioni e i limiti del diritto al risarcimento che la vittima dell'infortunio o i suoi aventi causa possono far valere nei confronti del terzo responsabile.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Parigi nella causa dinanzi ad essa pendente tra 1. la Direction régionale de la sécurité sociale de la région parisienne, 2. la Caisse régionale d'assurance maladie de Paris e la sig.ra Carmela Mancuso; chiamata in causa: la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

(Causa 140/73)

Con sentenza 3 maggio 1973 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 13 giugno 1973), pronunciata nella causa dinanzi ad essa pendente tra 1. la Direction régionale de la sécurité sociale de la région parisienne, di Parigi, 2. la Caisse régionale d'assurance maladie de Paris e la sig.ra Carmela Mancuso, residente in Caltanissetta — Bompensiere; chiamata in causa: la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés di Parigi, la 18ª sezione della Corte d'appello di Parigi ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale :

Se la necessaria connessione degli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3 e la loro applicazione complementare e simultanea, quali esistono in fatto di vecchiaia, debbano essere obbligatoriamente trasposte nel campo dell'invalidità. In particolare, se l'articolo 28 relativo alla ripartizione prorata, e più specialmente il n. 3 di detto articolo, si applichi alle pensioni d'invalidità, benché per l'acquisto del diritto alla pensione non sia necessario valersi dell'articolo 27.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 28 maggio 1973, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno (Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno) nella causa dinanzi ad esso pendente fra la ditta Fritz Lohrey e la Repubblica federale di Germania

(Causa 141/73)

Con ordinanza 28 maggio 1973 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 15 giugno 1973), pronunciata nella causa dinanzi ad essa pendente tra la ditta Fritz Lohrey, Transport-Metallbau, Leimfeld, e la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft (Ufficio federale per l'artigianato), la II sezione del Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali :

- a) Se l'articolo 93, n. 3, 3° inciso, del trattato CEE vada interpretato nel senso che la Commissione deve in ogni caso adottare una decisione finale, cioè anche qualora essa ritenga che la legge nazionale progettata è in armonia con l'articolo 92 del trattato.

- b) Qualora la Commissione non « inizi senza indugio » il procedimento (art. 93, n. 3, 2° inciso), dopo la comunicazione fattale da uno Stato membro a norma dell'articolo 93, n. 3, 1° inciso, se si debba ritenere che il divieto di cui all'articolo 93, n. 3, 3° inciso, non abbia effetto e quindi il provvedimento possa entrare in vigore.
- c) Se detto divieto abbia effetto anche qualora, malgrado la tempestiva comunicazione del progetto da parte dello Stato membro, il procedimento a norma dell'articolo 93, n. 3, 2° inciso, sia stato iniziato dopo l'entrata in vigore del provvedimento.
- d) Nel caso che la questione sub b) sia risolta in senso negativo e quella sub c) sia risolta in senso affermativo : se l'adozione della decisione finale sia un presupposto per la validità della legge nazionale in progetto, e la legge nazionale adottata in violazione di detto articolo vada ritenuta invalida o inapplicabile finchè non sia intervenuta la decisione finale stessa.
- e) Se il termine « Stato membro » ai sensi dell'articolo 93, n. 3, 3° inciso vada inteso nel senso che i singoli hanno un diritto proprio all'osservanza di questa disposizione, ovvero il giudice nazionale debba sindacare d'ufficio la validità della legge.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 7 maggio 1973, dallo Hessisches Finanzgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra la ditta Hugo Mathes & Schurr KG i. L. e l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel

(Causa 142/73)

Con ordinanza 7 maggio 1973 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 15 giugno 1973), pronunziata nella causa dinanzi ad essa pendente tra la ditta Hugo Mathes & Schurr KG i.L., Monaco di Baviera, e la Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Francoforte sul Meno, la VII Sezione dello Hessisches Finanzgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale :

Se l'articolo 20, § 2 del regolamento del Consiglio CEE 4 aprile 1962 n. 19 (relativo alla graduale instaurazione di un'organizzazione comune di mercato per i cereali ; GU pag. 933 e segg.) vada interpretato nel senso che — nel periodo ottobre 1963/marzo 1965 — la restituzione può essere attribuita solo per l'esportazione della merce dichiarata nel paese terzo dichiarato, ovvero l'esportatore il quale — a scopo di lucro — abbia esportato una merce di valore inferiore a quella dichiarata, dopo che il raggio è stato scoperto ha diritto alla restituzione corrispondente alla merce realmente esportata.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo di Parigi nella causa dinanzi ad esso pendente tra la Sté des produits alimentaires et diététiques (SOPAD) e 1. il Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA),
2. il Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS)

(Causa 143/73)

Con sentenza 5 giugno 1973 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 giugno 1973), pronunziata nella causa dinanzi ad esso pendente tra la Sté des Produits alimentaires et diététiques (SOPAD) e 1. il Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA), 2. il Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), il Tribunale amministrativo di Parigi ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali :

1. Se, avuto riguardo alla data (29 ottobre 1970) in cui l'autorizzazione di esportare è stata concessa alla società attrice, con prefissazione della restituzione, le variazioni di questa restituzione, in funzione della modifica del prezzo d'intervento per lo zucchero bianco, fossero soggette al regime istituito dal regolamento comunitario 27 luglio 1968, n. 1098 ovvero, per contro, le possibili variazioni della restituzione andassero applicate in funzione della nuova disciplina, contenuta nei regolamenti comunitari 7 maggio 1971, n. 951, e 25 maggio 1971, n. 1048.
2. Se, indipendentemente dal regime da applicarsi, fosse indispensabile un atto da adottarsi dalle autorità comunitarie perchè il FIRS e il FORMA potessero procedere al pagamento delle somme dovute in conseguenza degli adeguamenti.

Ricorso del sig. Alfred De Vleeschauwer contro la Commissione delle Comunità europee
presentato il 20 giugno 1973

(Causa 144/73)

Il 20 giugno 1973, il sig. Alfred De Vleeschauwer, residente in Bruxelles — con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. R. De Dapper, rue des Pommiers 137 — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia :

Annullare il rigetto del ricorso gerarchico.

Dare atto al ricorrente che esso deduce a sostegno delle sue domande di annullamento i motivi di incompetenza, di violazione o disconoscimento dello statuto del personale e più particolarmente dell'allegato III, di sviamento di potere e/o di procedura, come pure di errata o inesatta valutazione dei fatti da parte della Commissione ;

1. Più particolarmente, per le ragioni sub 11, 12, 13, 14, 15, 16 (motivi I-II-III-IV-V-VI), annullare l'intero procedimento del concorso COM/A/265, ivi compreso il bando di concorso ;

2. Annullare, in quanto occorra, i procedimenti dei concorsi COM/A/264, COM/A/266, COM/A/267, COM/A/268, ivi compresi i bandi di concorso ;
3. *In subordine*, annullare il procedimento del concorso COM/A/265, per quanto riguarda il solo ricorrente ;

dichiarare e statuire che la controparte deve dare nuovamente inizio alle operazioni del concorso ;
4. Annullare in quanto occorra le nomine effettuate in esito ai concorsi annullati ;
5. Porre le spese a carico della convenuta ;

In subordine per quanto riguarda le prove :

6. Ordinare alla controparte di produrre tutti i fascicoli amministrativi relativi ai concorsi COM/A/264, COM/A/265, COM/A/266, COM/A/267, COM/A/268, ivi comprese tutte le note, documenti e verbali anteriori al bando di concorso.

Ricorso della sig.na Jeanne-Marie Bouyssou contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 giugno 1973

(Causa 145/73)

Il 20 giugno 1973 la sig.na Jeanne-Marie Bouyssou, residente in Kraainem (Belgio) — con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, Centre Louvigny, rue Philippe II, 34 B — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia :

Annullare il rigetto del ricorso gerarchico.

Dare atto alla ricorrente che essa deduce a sostegno delle sue domande di annullamento i motivi di incompetenza, di violazione o disconoscimento dello statuto del personale e più particolarmente dell'allegato III, di sviamento di potere e/o di procedura, come pure di errata o inesatta valutazione dei fatti da parte della Commissione ;

1. Più particolarmente, per le ragioni sub 11, 12, 13, 14, 15, 16 (motivi I-II-III-IV-V-VI), annullare l'intero procedimento del concorso COM/A/264, ivi compreso il bando di concorso ;
2. Annullare, in quanto occorra, i procedimenti dei concorsi COM/A/265, COM/A/266, COM/A/267, COM/A/268, ivi compresi i bandi di concorso ;
3. *In subordine*, annullare il procedimento del concorso COM/A/264, per quando riguarda la sola ricorrente ;

dichiarare e statuire che la controparte deve dare nuovamente inizio alle operazioni del concorso ;

4. Annullare in quanto occorra le nomine effettuate in esito ai concorsi annullati ;
5. Porre le spese a carico della convenuta ;

In subordine per quanto riguarda le prove :

6. Ordinare alla controparte di produrre tutti i fascicoli amministrativi relativi ai concorsi COM/A/264, COM/A/265, COM/A/266, COM/A/267, COM/A/268, ivi comprese tutte le note, documenti e verbali anteriori al bando di concorso.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 7 maggio 1973, dallo Hessisches Finanzgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra la ditta Rheinmühlen Düsseldorf e l' Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel

(Causa 146/73)

Con ordinanza 7 maggio 1973 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 giugno 1973), pronunziata nella causa dinanzi ad essa pendente tra la ditta Rheinmühlen Düsseldorf, Düsseldorf-Holthausen, e l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Francoforte sul Meno, la VII sezione dello Hessisches Finanzgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali :

1. Se l'articolo 177, secondo comma del trattato CEE vada interpretato nel senso che il giudice non di ultima istanza può rinviare in via pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee solo qualora si occupi della causa per la prima volta, ovvero che può farlo anche qualora debba statuire su rinvio, dopo l'annullamento di una precedente sentenza.

In caso affermativo :

2. Se gli articoli 19, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento n. 19/62 CEE (GU pag. 933/62) in relazione agli articoli 14 e 15 del regolamento n. 141/64 CEE (GU pag. 2666/64) vadano interpretati nel senso che l'esportatore il quale ha chiesto e ottenuto la restituzione paesi terzi per l'esportazione di orzo perlato in un determinato paese terzo, ha diritto almeno alla restituzione per i paesi membri qualora da un successivo controllo risulti che la merce è stata invece esportata in un paese membro, ovvero che in tal caso non ha diritto ad alcuna restituzione.
 3. Se l'articolo 20, n. 2, del regolamento n. 19/62 CEE in relazione all'articolo 15 del regolamento n. 141/64 CEE vada interpretato nel senso che l'esportatore ha diritto alla restituzione paesi terzi solo qualora esporti le merci nel paese dichiarato, ovvero che è sufficiente che le merci siano giunte in un qualsiasi paese terzo.
-

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 4 giugno 1973, dal Finanzgericht Berlin nella causa dinanzi ad esso pendente tra Carlheinz Lensing Kaffee-Tee-Import KG e Hauptzollamt Berlin-Packhof

(Causa 147/73)

Con ordinanza 4 giugno 1973 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 26 giugno 1973), pronunziata nella causa dinanzi ad essa pendente tra Carlheinz Lensing Kaffee-Tee-Import KG, Berlino, e lo Hauptzollamt Berlin-Packhof, Berlino, la III Sezione del Finanzgericht Berlin ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale :

Se l'articolo del trattato CEE, in relazione all'allegato IV ed all'accordo d'associazione 29 luglio 1969 fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, vada interpretato nel senso che, anche nell'anno 1971, le importazioni di caffè dalla Guinea nella Repubblica federale di Germania, compreso Berlino Ovest, dovevano essere considerate come importazioni da stati associati, cioè erano in determinati casi esenti da dazio.

Ricorso del sig. Raymond Louwage e di sua moglie Marie-Thérèse Louwage, nata Moriame, contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 29 giugno 1973

(Causa 148/73)

Il 29 giugno 1973, il sig. Raymond Louwage e sua moglie Marie-Thérèse Louwage, nata Moriame, residenti in Overijse (Bruxelles) — con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, rue des Glacis 71 — hanno presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che la Corte voglia :

Dichiarare ricevibile il presente ricorso,

accoglierlo e pertanto

statuire che la nota 25 ottobre 1972 inviata alla sig. ra Louwage è in contrasto col preciso disposto degli articoli 5, 9 e 10 dell'allegato VII ;

statuire che le decisioni ivi contenute sono illegittime e quindi nulle ;

statuire che la Commissione deve uniformarsi alle disposizioni in vigore alla data dei fatti in esame e pertanto :

condannare la Commissione a versare alla sig.ra Louwage la somma di 24 600 FB, con gli interessi del 4 % a partire dal 22 agosto 1972 e fino alla data del pagamento, quale rimborso delle spese di trasloco,

condannare la Commissione a versare alla sig.ra Louwage uno stipendio base come indennità di prima sistemazione,

condannarla a versare al sig. Louwage per la stessa ragione due mesi di stipendio base,

condannarla inoltre a versare alla sig.ra Louwage-Moriame, come indennità giornaliera, dal 5 aprile 1971 — data della sua entrata in servizio presso la Commissione — fino al trasloco avvenuto il 27 gennaio 1972, le somme contemplate dalla tabella di cui all'articolo 10 dell'allegato VII,

e infine statuire che il sig. Louwage ha a buon diritto ricevuto l'indennità giornaliera che gli era stata corrisposta dal 1° aprile 1969 al 27 settembre dello stesso anno, che l'amministrazione non può quindi chiedergli di restituire dette somme, che l'essa non ha affatto il diritto di effettuare delle trattenute sullo stipendio, che inoltre non ricorrono i presupposti per la restituzione dell'indebito contemplati dall'articolo 85 dello statuto, porre a carico della Commissione tutte le spese del giudizio.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 18 giugno 1973, dal Finanzgericht Hamburg nella causa dinanzi ad esso pendente tra la Ditta Otto Witt KG e l'Hauptzollamt Hamburg-Ericus
(Causa 149/73)

Con ordinanza 18 giugno 1973 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee l'11 luglio 1973), pronunziata nella causa dinanzi ad essa pendente tra la Ditta Otto Witt KG, Stelle, e lo Hauptzollamt (Ufficio doganale principale) Hamburg-Ericus, la IV sezione del Finanzgericht Hamburg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali :

- a) Cosa si debba intendere per « selvaggina » ai sensi della voce 02.04 B della tariffa doganale comune 1970.
 - b) Se si debba aver riguardo al fatto che le leggi del paese d'origine ammettono la caccia all'animale di cui trattasi, oppure soltanto al fatto che l'animale vive in libertà e viene abbattuto da cacciatori.
-

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal College van Beroep Voor het Bedrijfsleven nella causa dinanzi ad esso pendente tra Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hollandse Melksuikerfabriek e Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten

(Causa 150/73)

Con sentenza 13 luglio 1973 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 luglio 1973), pronunziata nella causa dinanzi ad esso pendente tra Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hollandse Melksuikerfabriek, con sede in Uitgeest, e Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, con sede all'Aia, il College van Beroep Voor het Bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali :

1. Se l'allegato C del regolamento (CEE) n. 204/69 vada interpretato nel senso che la nota (4) della colonna « Uova in guscio », relativa alle merci « ovoalbumina e lattoalbumina » (voce doganale 35.02, A II a), si riferisce anche alla lattoalbumina.

2. In caso affermativo, se ciò implichi che — ai sensi di detto regolamento — l'attribuzione della restituzione all'esportazione contemplata dall'articolo 1 riguarda anche la merce lattoalbumina.
3. Qualora anche la seconda questione vada risolta in senso affermativo ; se la restituzione per detta merce vada calcolata in base al « quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente fissato per il calcolo dell'imposizione all'importazione » di cui a detta nota ⁽⁴⁾.
4. Qualora tutte le questioni che precedono vadano risolte in senso affermativo ; se detto regolamento sia valido su questo punto, dato che la lattoalbumina non è menzionata nell'allegato II del trattato CEE e il regolamento stesso non è stato adottato nel modo stabilito dall'articolo 235 di questo trattato.

Ricorso del governo irlandese contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 16 luglio 1973

(Causa 151/73)

Il 16 luglio 1973, il governo irlandese — rappresentato dal sig. Liam J. Lysaght, Chief State Solicitor, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Emile Weitzel, 57, Bd. Royal — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia :

- a) dichiarare la nullità del regolamento (CEE) del Consiglio 21 maggio 1973, n. 1365, nella parte relativa alla fissazione d'importi compensativi per i pomodori ;
- b) porre le spese del giudizio a carico del convenuto.

Cancellazione dal ruolo della causa 129/73 ⁽¹⁾

Con ordinanza 17 luglio 1973 la Corte di giustizia (prima sezione) delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 129/73 :

sig. Max Gutmann contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 55 del 12. 7. 1973.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara per la consegna di granturco in applicazione del regolamento (CEE)
n. 2250/73 della Commissione, del 17 agosto 1973

L'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, Paris 7^e (organismo d'intervento), procede ad un bando di gara per l'acquisto sul mercato della Comunità, in ordine alla fornitura cif, vale a dire fino al momento in cui la merce è effettivamente estratta dalla stiva della nave nel porto di sbarco, nel quadro delle azioni comunitarie di aiuti alimentari, di 12 400 tonnellate di granturco nel quadro delle azioni comunitarie di aiuto alimentare destinate ai paesi del Sahel indicate qui di seguito:

- *Repubblica dell'Alto Volta*:
4 900 tonnellate di granturco (partita n. 1).
- *Repubblica del Mali*:
5 000 tonnellate di granturco (partita n. 2).
- *Repubblica del Niger*:
2 500 tonnellate di granturco (partita n. 3).

I. Offerte

1. Le offerte devono essere presentate per la partita di cui sopra e pervenire all'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) per mezzo di lettera raccomandata, oppure essere recapitate da un messo ⁽¹⁾ non oltre le ore 12 del 31 agosto 1973.
2. Le offerte fatte con lettera raccomandata o recapitate da un messo sono contenute in una busta sigillata recante la scritta: « Offerte aiuti alimentari comunitari Sahel », la quale, a sua volta, dev'essere messa in una busta recante l'indirizzo dell'organismo d'intervento (ONIC).

⁽¹⁾ Le offerte recapitate da un messo verranno consegnate all'ONIC contro ricevuta.

3. Nessuna offerta può essere fatta per una frazione della partita.
4. Le offerte devono comportare l'indirizzo del concorrente ed indicare:
 - a) il numero ed il peso della partita alla quale si riferiscono;
 - b) il porto d'imbarco (porto marittimo);
 - c) il porto di sbarco (porto marittimo);
 - d) l'importo delle spese proposte per tonnellata di prodotto, in franchi francesi. La gara s'intende per del prodotto in sacchi di iuta nuovi di 50 chilogrammi netti.

I sacchi recheranno sull'imballaggio la seguente dicitura a stampa:

« Maïs — Don de la Communauté économique européenne — Distribution gratuite »

Le spese di pesatura, di controllo e di assicurazione devono essere incluse nell'offerta.

5. Ogni offerta deve essere accompagnata:
 - a) dalla prova della costituzione della cauzione di cui al titolo II;
 - b) dalla dichiarazione di cui al titolo III;
 - c) da una busta recante il nome del concorrente.
6. Non potranno essere accettate le offerte che non vengono presentate in modo conforme a dette specificazioni.

II. Cauzione

1. Ogni concorrente deve costituire, prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, una cauzione ammontante al controvalore in franchi francesi di 5 unità di conto per tonnellata di prodotto.
2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere costituita in contanti oppure sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento.
3. Se l'offerta non è stata ritenuta o accettata, la cauzione viene rimborsata al concorrente. Per quanto riguarda l'aggiudicatario, la sua cauzione permane. Essa viene incamerata se egli non adempie i propri impegni nei termini previsti, salvo casi di forza maggiore.

III. Impegni

L'offerta è valida soltanto se è accompagnata da una dichiarazione ai termini della quale il concorrente:

- a) s'impegna a consegnare cif la partita del prodotto corrispondente alle caratteristiche prescritte;

- b) s'impegna a imbarcare la merce alla data di cui al titolo IV ed a convogliarla nel termine più breve.

IV. Aggiudicazione

1. La gara viene assegnata al concorrente che ha presentato l'offerta più favorevole. Il concorrente non può, in alcun caso, rinunciare all'offerta per la quale sia stato dichiarato aggiudicatario.
2. Ogni concorrente viene informato per lettera dei risultati del bando di gara.
3. Le date in cui l'imbarco deve essere effettuato sono fissate come segue:

partita n. 1: dal 10 al 19 settembre 1973,

partita n. 2: dal 10 al 19 settembre 1973,

partita n. 3: dal 10 al 19 settembre 1973.

V. Litigio

Ogni contestazione che può nascere fra l'ONIC e l'aggiudicatario verrà portata davanti al « Tribunal de grande instance de la Seine ».

ALLEGATO

Numero della partita	Porto di sbarco	Cadenza minima di scarico da rispettare	Tonnellaggio da consegnare cif
1	Tema	} Usanza del porto	4 900 t
2	Abidjan		5 000 t
3	Cotonou		2 500 t